

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

401^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-59

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 61-100

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 101-120

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		Discussione e reiezione di proposta di modifica:	
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	PRESIDENTE	Pag. 10, 14, 17 e <i>passim</i>
SENATO		ANGIUS (<i>DS-U</i>)	12, 14
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Roberto Calderoli	2	RIPAMONTI (<i>Verdi-U</i>)	14
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	BORDON (<i>Mar-DL-U</i>)	15
DISEGNI DI LEGGE		SCHIFANI (<i>FI</i>)	18
Seguito della discussione e approvazione:		DISEGNI DI LEGGE	
(2242) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero</i> (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		Seguito della discussione e approvazione:	
DANIELI Franco (<i>Mar-DL-U</i>)	3, 4	(2155-B) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione</i> (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
BUDIN (<i>DS-U</i>)	5	BERGAMO (<i>UDC</i>), relatore	20, 22
MALABARBA (<i>Misto-RC</i>)	6, 7	MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	20, 22
SUI LAVORI DEL SENATO		TURRONI (<i>Verdi-U</i>)	21, 26, 27
PRESIDENTE	8	DETTORI (<i>Mar-DL-U</i>)	22, 26, 30
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		RIPAMONTI (<i>Verdi-U</i>)	23
Integrazioni	9	ROTONDO (<i>DS-U</i>)	30
		MULAS (<i>AN</i>)	31
		CHINCARINI (<i>LP</i>)	31
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	23, 24, 25
		Seguito della discussione e approvazione:	
		(1545-B) <i>Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</i> (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):	
		* DEL PENNINO (<i>Misto-PRI</i>)	33, 34, 37 e <i>passim</i>

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

PASTORE (FI), relatore	Pag. 34, 43	Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51:	
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali	34, 39, 41 e <i>passim</i>	Articolo 1 ed emendamenti	Pag. 69
BASSANINI (DS-U)	34, 38, 43 e <i>passim</i>	Articolo 2	72
PETRINI (Mar-DL-U)	35	DISEGNO DI LEGGE N. 1545-B:	
SODANO Tommaso (Misto-RC)	35	Articolo 1 ed emendamento	73
STIFFONI (LP)	37, 42	Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno	75
CREMA (Misto-SDI)	38	Articolo 3 ed emendamento	85
MAGNALBÒ (AN), relatore	38, 39, 45 e <i>passim</i>	Articolo 4 ed emendamento	86
PIZZINATO (DS-U)	40, 42	Articolo 5 ed emendamento	87
IZZO (FI)	45	Articolo 6	88
SULLA SCOMPARSA DI LUCIANO BERIO		Articolo 7 e ordini del giorno	92
PRESIDENTE	47	Articoli da 8 a 12	94
DEBENEDETTI (DS-U)	47	ALLEGATO B	
DISEGNI DI LEGGE		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	101
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1545-B:		INSINDACABILITÀ	
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali	48	Deferimento di richieste di deliberazione	110
SODANO Tommaso (Misto-RC)	48	DISEGNI DI LEGGE	
BASSANINI (DS-U)	50	Assegnazione	110
VILLONE (DS-U)	51	GOVERNO	
* DEL PENNINO (Misto-PRI)	53	Richieste di parere su documenti	112
MANCINO (Mar-DL-U)	54	Trasmissione di documenti	112
VIZZINI (FI)	56	CORTE DEI CONTI	
INTERROGAZIONI		Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	113
Per la risposta scritta:		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
PRESIDENTE	59	Annunzio	59
MALABARBA (Misto-RC)	58	Interpellanze	113
BUDIN (DS-U)	59	Interrogazioni	114
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003	59	Ritiro di interrogazioni	120
ALLEGATO A			
DISEGNO DI LEGGE N. 2242:			
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	61		
Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52:			
Articoli da 1 a 3	62		
DISEGNO DI LEGGE N. 2155-B:			
Ordini del giorno	65		
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	68		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 19 maggio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Roberto Calderoli

PRESIDENTE. Comunica che, in relazione al viaggio in Israele e a Cipro, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del Regolamento, il presidente Pera ha designato il vice presidente Calderoli ad esercitare le funzioni di Presidente del Senato a decorrere dalle ore 15 del 27 maggio fino al rientro nel territorio nazionale.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2242) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 19 maggio, al termine della discussione generale, sono state svolte le repliche. Dà let-

tura del parere espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge (v. *Resoconto stenografico*). Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, passa alla votazione finale del disegno di legge composto del solo articolo 1.

DANIELI Franco (*Mar-DL-U*). Confermando il preannunciato voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento di mera proroga di termini e di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani all'estero, ricorda che il decreto-legge interviene nel contesto di una più complessa vicenda relativa alla pur necessaria modifica della legge istitutiva dei Comites, considerata la progressiva diminuzione dei partecipanti al voto in occasione delle prime due consultazioni elettorali. Dopo l'avvio dell'esame nel febbraio di quest'anno di un provvedimento di iniziativa parlamentare per aggiornare i meccanismi di elezione di tali organismi rappresentativi, che ricalca quello sostenuto dal Consiglio generale degli italiani all'estero, il Governo ha recentemente proposto di sospendere i lavori per presentare un proprio testo. Nel contempo, in vista della prima esperienza di voto degli italiani all'estero per i *referendum* del 15 giugno, ancora non si è pervenuti all'esatta individuazione del corpo elettorale, mentre è intervenuta una situazione molto caotica rispetto al diritto di opzione tra il voto per corrispondenza e il rientro in Italia a fini elettorali, dapprima riconosciuto e poi revocato dal ministro Tremaglia. Infine, il Parlamento italiano ancora non è stato informato dal Governo delle eventuali intese intervenute con gli Stati in cui risiedono stabilmente i cittadini italiani che devono esercitare il loro diritto di voto.

BUDIN (*DS-U*). Dichiarò il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento, invitando il Governo a completare il censimento degli aventi diritto per l'elezione dei Comites, ma soprattutto a fornire i necessari chiarimenti in ordine alle problematiche sottolineate dal senatore Danieli.

MALABARBA (*Misto-RC*). Dichiarò l'astensione dei senatori di Rifondazione Comunista sul provvedimento di natura tecnica, sottolineando altresì l'indeterminatezza della preannunciata riforma concernente i Comites. Inoltre, suscita forti perplessità il comportamento del Governo che, subito dopo la proclamazione di ammissibilità dei due *referendum* del 15 giugno per i quali sono chiamati a votare per la prima volta gli italiani all'estero, si è attivato per ampliare del 10 per cento la platea degli elettori e quindi innalzare il *quorum* per la validità di tale consultazione, invitando altresì i potenziali elettori residenti all'estero ad astenersi dal votare.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, composto dal solo articolo 1.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Dà comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, svoltasi questa mattina, in ordine al corrente programma dei lavori e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 27 maggio al 12 giugno. (*v. Resoconto stenografico*).

ANGIUS (*DS-U*). Avanza una diversa proposta di calendario, nel senso di rinviare alla prossima settimana l'esame del disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione onde consentire una più approfondita discussione dell'importante decreto-legge sulle quote latte. Infatti, non è giustificata l'accelerazione che la maggioranza imprime al provvedimento di modifica dell'articolo 68, al quale intende agganciare un emendamento, non ancora presentato, che attraverso un disegno di legge ordinaria e non costituzionale garantisca l'immunità per le più alte cariche dello Stato. Oltretutto, per nascondere le difficoltà politiche per le non trasparenti e non confessabili ragioni del provvedimento, si adatterà una procedura incomprensibile e grottesca, cioè l'incardinamento della discussione in Aula, il rinvio in Commissione per l'esame degli ulteriori emendamenti e quindi il ritorno in Aula nella settimana successiva. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI e del senatore Zavoli*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Condivide la proposta del senatore Angius e le motivazioni addotte, chiedendosi per quali ragioni la Presidenza del Senato abbia presentato in Conferenza dei Capigruppo una proposta di calendario che si fa espressamente carico delle esigenze della maggioranza circa la discussione del disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Esprime infine un profondo dissenso sull'organizzazione dei lavori relativamente al decreto-legge sulle quote latte, sul quale si profila la richiesta di un ulteriore fiducia da parte del Governo. (*Applausi della senatrice De Zulueta*).

BORDON (*Mar-DL-U*). Il Gruppo della Margherita è nettamente contrario alla proposta di calendario approvata dalla Capigruppo, che oltretutto anticipa in modo quasi divinatorio l'eventualità che in ordine al disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 venga presentata una certa proposta emendativa. Risultano di difficile comprensione i motivi per i quali la maggioranza non intenda presentare in Commissione il lodo Maccanico, in tal modo costringendo le Commissioni ad esprimere un parere nel corso del fine settimana o in coincidenza con la festa della Repubblica del 2 giugno. L'urgenza che la maggioranza assegna all'approvazione di una norma che consente di sospendere il processo nel quale è coinvolto il Presidente del Consiglio determina il rinvio di tutte le altre questioni, dalla discussione sulla bozza di documento della Convenzione europea,

al cosiddetto indultino, al disegno di legge sulla procreazione assistita. Tale atteggiamento pone ulteriormente a rischio la credibilità delle istituzioni ed è antitetico rispetto all'esigenza emersa dalle recenti elezioni amministrative di riprendere il dialogo tra maggioranza e opposizione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

SCHIFANI (*FI*). I recenti risultati elettorali incoraggiano la maggioranza a proseguire nella sua attività parlamentare, respingendo le strumentali argomentazioni dell'opposizione, considerato che il disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione è all'esame delle Commissioni riunite da oltre due mesi ed è quindi pronto per l'esame in Assemblea. Il calendario dei lavori segue pertanto il suo normale andamento e sono privi di fondamento i rilievi del senatore Bordon: l'esame del disegno di legge sulla procreazione è ritardato dall'ostruzionismo di alcuni Gruppi di opposizione, mentre sul cosiddetto indultino il relatore ha proposto una sospensione per consentire la ricerca di un'ampia intesa tra i Gruppi. Dando atto al Presidente del Senato di un'efficace guida dei lavori dell'Assemblea, annuncia che gli effetti del lodo Maccanico saranno limitati alle più alte cariche dello Stato e che la maggioranza vuole discuterne in Aula per assicurare la massima trasparenza. (*Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Carrara. Congratulazioni*).

Con votazione mediante procedimento elettronico disposta dal Presidente a seguito dell'incerto esito della precedente votazione per alzata di mano, il Senato respinge la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Angius. Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2155-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 19 maggio hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

BERGAMO, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G1 e, come raccomandazione, anche degli ordini del giorno G2 e G3.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G1 e, come raccomandazione, gli ordini del giorno G2 e G3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul provvedimento nel suo complesso e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7; parere non ostativo sul disegno di legge è stato espresso anche dalla Commissione affari costituzionali.

TURRONI (*Verdi-U*). Nel corso della prima lettura i senatori Verdi, manifestando contrarietà al provvedimento per la sua incidenza sulla delicata questione della idoneità alla balneazione delle acque marine e per l'atteggiamento di favore nei confronti di amministrazioni locali che nel corso degli anni non hanno provveduto a dotarsi di adeguati sistemi di depurazione e di efficaci politiche di risanamento delle acque marine, avevano presentato alcuni emendamenti che sono stati respinti dalla maggioranza. Sorprendentemente le stesse proposte, relative alle modalità di campionamento delle acque, sono state approvate dalla Camera dei deputati. Le ulteriori proposte di modifica tendono ad indicare criteri più precisi per i campionamenti.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Al Senato l'impegno della Margherita e delle altre forze di opposizione per un miglioramento del decreto-legge n. 51 è stato reso vano dalla indisponibilità della maggioranza ad accogliere proposte di modifica approvate invece in seconda lettura dalla Camera dei deputati. Gli emendamenti in esame attengono al campionamento delle acque e dispongono criteri e controlli più stringenti per la revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione.

BERGAMO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 1.1. Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ai sensi del articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 (identico all'1.7).

DETTORI (*Mar-DL-U*). Dichiara il voto favorevole all'emendamento 1.8 che offre maggiori garanzie circa il controllo ai fini della revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione.

TURRONI (*Verdi-U*). Sottoscrive l'emendamento 1.8 e dichiara il voto favorevole dei senatori Verdi: se la maggioranza ritiene necessario procedere, contrariamente alle indicazioni europee, ad una deregolamentazione della tutela delle acque di balneazione, adotti quantomeno le opportune garanzie per il rispetto dei nuovi requisiti richiesti.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). I senatori Verdi confermano il giudizio negativo nei confronti di un provvedimento che, nonostante i miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati che ha accolto proposte emendative delle opposizioni precedentemente respinte dalla maggioranza in Senato, mantiene caratteri peggiorativi rispetto alle attuali tutele della salute dei cittadini e della qualità ambientale. Tali misure lassiste, che modificano incisivamente la normativa nazionale di recepimento di direttive comunitarie, vengono peraltro adottate mediante decretazione d'urgenza, nonostante manchino i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

DETTORI (*Mar-DL-U*). Il decreto-legge n. 51 ha lo scopo di non impedire il decollo economico di molte realtà rivierasche del Paese ma non basta a coprire l'assenza di un efficace impegno del Governo per la tutela delle acque di balneazione. Esprimendo pertanto un giudizio negativo sull'azione del Governo in materia di salvaguardia ambientale e sollecitando il rispetto della normativa comunitaria, i senatori della Margherita si asterranno dalla votazione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

ROTONDO (*DS-U*). Stante la rilevanza del provvedimento per molte realtà turistiche nazionali, i Democratici di sinistra si asterranno dalla votazione. Dopo aver respinto i tentativi dell'opposizione di correggere in Senato gli errori e le approssimazioni del decreto-legge, la maggioranza è tornata sui propri passi alla Camera dei deputati, mettendo in luce l'incapacità dell'attuale compagine governativa di adottare efficaci politiche di risanamento della qualità ambientale delle coste. E' auspicabile che in tale direzione si operi attraverso provvedimenti organici, consentendo all'opposizione di collaborare fattivamente al perseguimento dei migliori risultati. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

MULAS (*AN*). Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale alla conversione in legge del decreto-legge n. 51 che introduce ulteriori garanzie in tema di idoneità delle acque di balneazione e adegua la legislazione nazionale a quelle più avanzate in Europa. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CHINCARINI (*LP*). Dichiara il voto favorevole della Lega, sollecitando il Governo a reperire idonei finanziamenti per il risanamento delle

acque interne, come richiesto dagli ordini del giorno G2 e G3. (*Applausi dal Gruppo LP*).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 2155-B, composto dal solo articolo 1.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e che nella seduta antimeridiana, dopo la conclusione della discussione generale, sono state svolte le repliche. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e del relativo emendamento.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Pur consapevole dell'accordo consociativo intercorso tra maggioranza e opposizione per il varo definitivo del disegno di legge, sottolinea l'incongruenza della soppressione decisa dalla Camera dei deputati con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, così da stabilire un vincolo alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni anche per semplici accordi tra Governi non recepiti in una legge dello Stato. Pertanto, l'emendamento 1.100 tende a ripristinare il testo licenziato in prima lettura dal Senato.

PASTORE, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento, pur concordando con le sue osservazioni, per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione definitiva del provvedimento.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Concorda con il parere del relatore.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Mantiene l'emendamento.

BASSANINI (*DS-U*). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento 1.100, ritenendo la specificazione superflua rispetto al vigente ordinamento costituzionale. Inoltre, non condivide le critiche sull'accordo *bipartisan* per la rapida approvazione del provvedimento che consentirà l'attuazione di una riforma costituzionale, certo sempre migliorabile, ma ormai in vigore da quasi un biennio.

Presidenza del vice presidente SALVI

PETRINI (*Mar-DL-U*). Anche il suo Gruppo voterà contro, non ritenendo corretta l'interpretazione della modifica introdotta dalla Camera dei deputati formulata dal presentatore dell'emendamento 1.100.

Il Senato respinge l'emendamento 1.100 e approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). L'emendamento 2.100 propone di sopprimere una norma cardine del disegno di legge che, attraverso il conferimento di una delega per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, consentirà al Governo di rideterminare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, attraverso appunto uno strumento politicamente inopportuno per l'autonomia degli enti locali e inaccettabile per la compressione delle prerogative del Parlamento. (*Applausi del senatore Malabarba*).

STIFFONI (*LP*). Ritira l'emendamento 2.101.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Nel complesso gli emendamenti 2.103, 2.102 e 2.104 riguardano l'istituzione delle Città metropolitane: il primo è volto a sottrarre tale ambito dalla delega al Governo e gli altri due, sottoscritti anche dai senatori Pizzinato e Zorzoli, propongono una definizione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 76 della Costituzione.

BASSANINI (*DS-U*). Premesso che l'attuale formulazione dell'articolo 2 corrisponde quasi integralmente agli emendamenti proposti dal suo Gruppo e dal Gruppo AN in prima lettura e che sulla stessa si è registrato il consenso unanime degli enti locali attraverso gli organi di rappresentanza istituzionale, gli ordini del giorno G2.102 e G2.103 si limitano ad introdurre elementi di chiarezza. Con il primo si impegna il Governo a non ripristinare, attraverso le disposizioni sui controlli preventivi interni, gli abrogati controlli preventivi di legittimità sui singoli atti; il secondo riguarda la salvaguardia delle autonomie locali anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome.

CREMA (*Misto-SDI*). L'ordine del giorno G2.104 risponde ad un impegno assunto dal Governo nei confronti delle autonomie locali, sulla base

di un accordo tra le Province autonome, le Regioni a statuto speciale ed i Comuni.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

MAGNALBÒ, *relatore*. E' contrario all'emendamento 2.100 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.102, 2.103 e 2.104. Si rimette alla valutazione del Governo per gli ordini del giorno G2.100, G2.103, G2.104 e G2.105 ed esprime parere favorevole agli ordini del giorno G2.101 e G2.102.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti. Accoglie quindi gli ordini del giorno G2.101, G2.102, G2.104 e G2.105, nonché gli ordini del giorno G2.100 e G2.103 a condizione che i proponenti accettino talune modifiche dei rispettivi testi.

Il Senato respinge l'emendamento 2.100.

PIZZINATO (*DS-U*). Anche a nome degli altri due presentatori, ritira gli emendamenti 2.102 e 2.104 e presenta l'ordine del giorno G2.106. (*v. Allegato A*).

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Ritira l'emendamento 2.103, a patto che l'ordine del giorno G2.106 venga accolto dal Governo.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Pur concordando con i proponenti dell'ordine del giorno sull'opportunità di definire principi per l'istituzione delle Città metropolitane, non ritiene opportuno vincolare eccessivamente il Governo con norme di dettaglio, persino con la quantificazione della popolazione interessata, al fine di preservare la possibilità di raggiungere un risultato istituzionale equilibrato su un tema quanto mai delicato.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Chiede ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo.

PIZZINATO (*DS-U*). Invita il Ministro per gli affari regionali a chiarire quale formulazione possa risultare gradita al Governo e alle autonomie locali.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno G2.106.

STIFFONI (*LP*). Accoglie le modifiche all'ordine del giorno G2.100 proposte dal Governo. (*v. Allegato B*).

BASSANINI (DS-U). Accoglie a sua volta il suggerimento del Ministro sull'ordine del giorno G2.103. (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. In attesa dei chiarimenti sull'ordine del giorno G2.106, dispone l'accantonamento dell'articolo 2 e passa all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato in prima lettura dal Senato, e del relativo emendamento.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Illustra l'emendamento 3.100.

PASTORE, *relatore*. Invita il presentatore a ritirarlo.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 3.100 e approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli successivi, avvertendo che gli emendamenti 4.100 e 5.100 sono stati ritirati.

Il Senato approva gli articoli 4, 5 e 6, corrispondenti rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5 del testo approvato in prima lettura dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato in prima lettura dal Senato, e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

BASSANINI (DS-U). Ritira l'ordine del giorno G7.100 e illustra l'ordine del giorno G7.101, che impegna il Governo a salvaguardare la professionalità, in particolare sotto il profilo economico, del personale delle sezioni regionali della Corte dei conti, soprattutto per la delicatissima funzione del controllo di gestione e del controllo sul rispetto del patto di stabilità.

IZZO (FI). Modifica l'ordine del giorno G7.102 (v. *Allegato A*).

MAGNALBÒ, *relatore*. Si rimette al Governo.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Accoglie l'ordine del giorno G7.102 (testo 2) ed è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G7.101 se il senatore Bassanini ne accetta la riformulazione del dispositivo.

BASSANINI (DS-U). Accetta la proposta del Governo. (v. *Allegato A*).

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 7, 8, 9 e 10, corrispondenti rispettivamente agli articoli 6, 7, 8 e 9 del testo approvato in prima lettura dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 11 e 12 non modificano i corrispondenti articoli 10 e 11 approvati in prima lettura dal Senato. Passa nuovamente all'esame dell'articolo 2, precedentemente accantonato.

MAGNALBÒ, *relatore*. Suggerisce una nuova formulazione dell'ordine del giorno G2.106.

PRESIDENTE. Dispone una breve sospensione per consentire al ministro La Loggia di valutare l'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,10.

Sulla scomparsa di Luciano Berio

DEBENEDETTI (*DS-U*). Partecipa al cordoglio della famiglia del maestro Luciano Berio, del quale ricorda il profilo di grande musicista e compositore.

PRESIDENTE. A nome dell'intera Assemblea, si associa alle parole del senatore Debenedetti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1545-B

PRESIDENTE. Dà lettura del nuovo testo dell'ordine del giorno G2.106 (*v. Allegato A*).

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Lo accoglie come raccomandazione.

Il Senato approva l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Ribadisce il voto contrario già espresso in prima lettura, anche in considerazione delle modifiche peggiorative introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Il decentramento delle funzioni viene qui disegnato prescindendo dalla necessità di garantire i diritti dei cittadini e renderli più facilmente esigibili; anzi, il principio di sussidiarietà e la costituzionalizzazione di fatto del patto di stabilità interno determinano l'accentuazione delle differenze territoriali, la privatizzazione dei servizi, il taglio alle spese sociali e il peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Il testo non chiarisce il riparto delle com-

petenze e si colloca in un contesto nel quale la devoluzione determinerà ulteriore deregolamentazione dei diritti. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

BASSANINI (*DS-U*). Nonostante il disegno di legge necessiti di miglioramenti e sia gravemente lacunoso riguardo al coordinamento della finanza pubblica, con possibili gravi conseguenze e addirittura l'impossibilità per gli enti locali di prestare i servizi che rientrano ormai nelle loro competenze, rappresenta comunque uno strumento indispensabile per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione. Inoltre, l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, evita il rischio di un neocentralismo regionale e offre una migliore definizione della delega per la ricognizione dei principi fondamentali, riferendola esclusivamente alla legislazione in vigore. Pertanto, pur rilevando la contraddizione tra il provvedimento in votazione che disciplina la legislazione concorrente e la proposta che il Governo ha presentato in sede di Conferenza unificata che ne prevede la soppressione, annuncia il voto favorevole del Gruppo in quanto le pur legittime esigenze di miglioramento del testo non possono condizionare la prioritaria esigenza di porre gli enti locali nella condizione di attuare il nuovo assetto costituzionale. (*Applausi della senatrice Piloni*).

VILLONE (*DS-U*). In parziale dissenso dal Gruppo non parteciperà alla votazione in quanto il testo contiene alcune norme tecnicamente sbagliate, inutili o incostituzionali, che pongono a rischio l'equilibrio tra gli organi costituzionali. Ad esempio il comma 4 dell'articolo 9 introduce una forma di sospensione della legge regionale con gravi ripercussioni di sistema; il comma 4 dell'articolo 1 introduce una sorta di griglia per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari e introduce una finora sconosciuta motivazione da parte del Governo rispetto al difforme parere parlamentare; infine, il 4 comma dell'articolo 2 vincola l'iniziativa legislativa del Governo al contenuto degli accordi stipulati in sede di Conferenza unificata. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). In considerazione delle modifiche peggiorative introdotte dalla Camera dei deputati, in particolare l'indeterminatezza della delega prevista dall'articolo 2, e ritenendo sbagliata la deriva pseudofederalista e necessaria una forte correzione della riforma costituzionale approvata a conclusione della precedente legislatura, non parteciperà alla votazione.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione sono trascorsi due anni senza che quasi nulla sia cambiato: non soltanto nessun passo avanti è stato fatto verso l'istituzione del Senato federale, ma non si è neppure preceduto all'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali. Il provvedimento in esame ha contenuti positivi, ma resta l'esigenza di una sorta di testo unico dei principi statali in materia di legislazione di merito delle Regioni, specie alla luce dell'inizia-

tiva del Governo mirante all'eliminazione della legislazione concorrente, che si auspica eviti di intaccare gli equilibri istituzionali di fondo desumibili dall'impianto del nuovo Titolo V. Preoccupano infatti i due opposti orientamenti presenti nel Governo e nella maggioranza in tema di ulteriori modifiche della riforma costituzionale adottata a conclusione della XIII legislatura: da una parte la devoluzione alle Regioni (con il rischio di conflitti e rotture irreparabili dell'ordinamento) della competenza esclusiva in materie fondamentali, attribuite allo Stato dall'articolo 117 proprio in ragione della loro non trasferibilità ad altro livello territoriale; dall'altra, la proposta di ripristinare un generico e centralistico principio di interesse nazionale, il quale invece va ancorato a precise fattispecie, potendosi già desumere sia dai poteri attribuiti allo Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione all'esercizio di diritti fondamentali e alla disciplina di talune materia di primaria rilevanza, sia dal potere sostitutivo in caso di inerzia delle autonomie o di violazione delle norme comunitarie, sia infine dall'articolo 120 della Costituzione per quanto riguarda la tutela dell'unità giuridica ed economica del Paese. Nonostante tali preoccupazioni, i senatori della Margherita esprimeranno voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

VIZZINI (FI). La solerzia con la quale il ministro La Loggia ha sostenuto il disegno di legge di attuazione delle modifiche al Titolo V della Costituzione che pure, quale esponente di Forza Italia, aveva avvertito nella passata legislatura, è dimostrazione di una correttezza istituzionale non sempre riscontrabile nella storia politica repubblicana. Il Gruppo voterà a favore del disegno di legge, che consentirà un'assunzione più pregnante delle nuove responsabilità attribuite alle Regioni ed alle autonomie locali dalla Costituzione. Il testo, peraltro, non poteva affrontare tematiche ben più complesse, quali la creazione di una Camera federale, necessaria stanza di compensazione delle istanze avanzate dai diversi soggetti istituzionali nel nuovo sistema federale: tale compito è stato provvisoriamente affidato alla funzione giurisdizionale della Corte costituzionale, ma è auspicabile che entro la fine della legislatura il tema dell'istituzione del Senato federale sia affrontato compiutamente. Né poteva essere compresa nel disegno di legge la questione del federalismo fiscale, dal momento che non appare né facile né rapida la traduzione della condivisibile impostazione dell'articolo 119 della Costituzione in un sistema di autonomia impositiva capace di conciliarsi con gli obiettivi di riduzione della pressione fiscale. Il disegno di legge al voto del Senato costituisce un passo in avanti verso l'organizzazione federale dello Stato, ma non deve stupire che il Governo abbia contemporaneamente intrapreso un percorso di ulteriore rifacimento del Titolo V, sul quale è già stato avviato il confronto con la Commissione parlamentare per le questioni regionali ed i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali e vi è la disponibilità all'accoglimento degli apporti positivi di tutte le forze politiche, nel comune obiettivo dell'affermazione del concetto di federalismo solidale. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1545-B nel suo complesso.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

MALABARBA (*Misto-RC*). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 4-03652 sull'inquinamento dell'area del Petrolchimico di Gela.

BUDIN (*DS-U*). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 4-02687.

PRESIDENTE. La Presidenza segnalerà tali richieste al Governo. Dà quindi annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 28 maggio.

La seduta termina alle ore 19,54.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cherchi, Collino, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degenaro, Dell'Utri, Forte, Florino, Guzzanti, Liguori, Ruvolo, Saporito, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare alla cerimonia del X anniversario della strage di Via dei Georgofili a Firenze; Brignone, Forlani, Forcieri, Gubetti, Malan, Marino, Nieddu e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Gaburro e Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Tredese, per partecipare al Convegno su «I giovani e l'abuso di droghe: prevenzione e cura»; Callegaro, per presiedere la Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di segretario parlamentare, con mansioni di ragioniere; Modica, per partecipare ai lavori della Convenzione delle istituzioni universitarie europee.

Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Roberto Calderoli

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione al viaggio in Israele e a Cipro, il Presidente del Senato ha designato, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del Regolamento, il vice presidente senatore Roberto Calderoli ad esercitare le funzioni di Presidente a decorrere dalle ore 15 del 27 maggio 2003, fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Onorevoli colleghi, alle ore 17 daremo lettura del calendario dei lavori.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2242) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2242, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 19 maggio si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, salvo che sull'articolo 1-*bis*, sul quale il parere è contrario nel presupposto che nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 sussistano, oltre alle risorse destinate alla copertura degli oneri recati dal provvedimento stesso, ulteriori risorse idonee ad assicurare la copertura delle spese derivanti dalla ratifica di accordi internazionali».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, passiamo alla votazione finale.

DANIELI Franco (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI Franco (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sono già intervenuto ampiamente in discussione generale e, quindi, posso limitare questa dichiarazione di voto a brevi cenni riepilogativi di quanto ho già detto.

Voglio ricordare che il tema del rinnovo dei COMITES è contenuto, soprattutto per quanto attiene alla scadenza temporale, in una legge che prevede il rinnovo di tali Comitati entro la prima metà di quest'anno. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, un minore brusìo consentirebbe al senatore Danieli di svolgere il suo intervento.

DANIELI Franco (*Mar-DL-U*). Il tema del *referendum*, che è stato impiegato a giustificazione del rinvio delle elezioni, è successivo all'evoluzione del dibattito legislativo. Quest'ultimo concerne prioritariamente il riesame di una normativa che, nel corso degli anni, ha palesato dei limiti. Un appesantimento burocratico, conseguente ad una legge antiquata, si è rivelato in tutta la sua evidenza nel dato della partecipazione al voto per l'elezione di questi organismi rappresentativi.

Nella prima esperienza elettiva, alcuni anni fa, si registrò una partecipazione del 30 per cento di nostri connazionali; nella seconda elezione la partecipazione è diminuita in misura consistente, di circa dieci punti, passando, se non ricordo male, al 17 per cento; di qui la necessità di porre mano con rapidità alla modifica della legge che ha istituito questi importanti organismi di rappresentanza dei nostri connazionali all'estero.

Ebbene, nel febbraio di quest'anno, presso la Commissione affari esteri della Camera dei deputati, è stato avviato, su iniziativa parlamentare, l'*iter* di un disegno di legge di modifica della legge istitutiva dei COMITES; il Governo è intervenuto, con ritardo, in quella sede, chiedendo la sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Colleghi, occorre ripristinare le condizioni minime per consentire lo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Vi prego di far cessare il brusìo, limitando i vostri colloqui all'interno dell'Aula.

DANIELI Franco (*Mar-DL-U*). La ringrazio, Presidente, anche se è complicato riprendere il filo del discorso; comprendo che, essendosi svolta ieri un'importante consultazione elettorale amministrativa, i colleghi abbiano voglia di discutere.

Dunque, il Governo, chiedendo la sospensione dei lavori, manifestò l'intenzione di presentare un proprio testo. Ciò è avvenuto con molto ritardo, qualche mese dopo; il testo governativo, depositato recentemente, è peraltro profondamente difforme da quello caldeggiato dal Consiglio generale degli italiani all'estero, che è stato frutto di una discussione durata anni.

In questo contesto si inserisce il decreto-legge oggi al nostro esame, che all'articolo 1 propone lo slittamento del termine fissato dalla normativa esistente per l'elezione dei COMITES; aspetto tutto sommato marginale. All'articolo 1-*bis* si prevede, inoltre, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato avviati per l'aggiornamento dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Il contenuto del provvedimento non può incontrare da parte nostra particolari obiezioni; il tema sul quale discuteremo con grande puntualità, esprimendo le nostre valutazioni, riguarda piuttosto i disegni di riforma dei COMITES.

Voglio però cogliere l'occasione, signor Presidente, di questa dichiarazione di voto per lanciare un allarme sulla prima esperienza di voto per corrispondenza che tra qualche giorno avremo con il *referendum*. In proposito, voglio sottolineare come l'annosa divergenza esistente tra le anagrafi consolari e l'AIRE, cioè l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, non è ancora stata sanata. Se prima questa divergenza era un problema che atteneva essenzialmente questioni connesse con adempimenti anagrafici, oggi assume un significato di straordinaria rilevanza, quello cioè dell'esatta individuazione del corpo elettorale.

Ad oggi, non risultano censiti nell'AIRE ben 830.000 cittadini italiani maggiorenni, stabilmente residenti all'estero; a questi soggetti non verrà recapitata la documentazione elettorale. Esiste, è vero, nel regolamento attuativo della legge e nella legge ordinaria di attuazione della modifica costituzionale la previsione che tali cittadini possano attivare meccanismi per essere ricompresi tra gli aventi diritto al voto, ma questi meccanismi sono talmente complicati che questa prima esperienza di voto per corrispondenza sarà grandemente vanificata.

Un secondo elemento riguarda l'opzione rispetto alla quale – utilizzo un termine forte, ma appropriato – siamo nel caos più completo. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno hanno inviato, tra i mesi di dicembre e gennaio, a oltre 3.200.000 cittadini italiani il modulo relativo all'opzione, quello cioè che prevede la scelta tra il voto per corrispondenza e il ritorno in Italia; un modulo molto complicato, tant'è vero che i cittadini italiani hanno espresso, nella stragrande maggioranza, la scelta di rientrare e votare in Italia.

Quando al Ministero si sono accorti degli errori, su iniziativa del ministro Tremaglia, che ne ha fatto vanto, è stato inviato un modulo per la revoca dell'opzione, con una particolarità: tale modulo è partito nel mese di marzo e credo non sia stato ancora restituito ai consolati, i quali dovranno poi trattare i dati e trasmetterli alle anagrafi municipali e al Ministero dell'interno, ancora una volta, per l'esatta individuazione del corpo elettorale.

Il ministro Tremaglia, rispondendo ad una domanda sul quotidiano «La Repubblica», ha dimostrato peraltro di aver dimenticato alcuni passaggi fondamentali della norma, perché, a precisa domanda dell'intervistatore sul tema dell'opzione, ha risposto: «Questa è una questione che riguarda le future elezioni politiche e per quel tempo saremo pronti». Non è così, perché la legge si riferisce alla elezione politica o alla consultazione referendaria, che per prima arriverà in ordine di tempo. Quindi, il secondo aspetto è il grande caos relativamente all'opzione.

Il terzo aspetto riguarda il tema dell'informazione al Parlamento italiano, prevista dalla legge, relativamente alle intese concluse con gli Stati in cui sono residenti nostri connazionali. Se uno di noi volesse andare in un Paese in cui vi sono nostre comunità residenti non saprebbe a che tipo di condotta attenersi, in quanto non sono note le intese concluse con gli Stati esteri dal Governo italiano in tema di campagna referendaria. Signor Presidente, ho colto quindi l'occasione del dibattito che attiene ad un elemento minore, quello della posticipazione di un termine, per lanciare l'allarme su un aspetto invece di grande rilevanza storica, cioè il primo voto per corrispondenza.

Per quanto riguarda il decreto-legge, naturalmente il Gruppo della Margherita voterà a favore.

PRESIDENTE. Colleghi, il livello di brusio dell'Aula è eccessivo: o cessa oppure sospendo i lavori per il tempo che giudicherò necessario ai fini del ripristino di un modo ordinato di procedere. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Darò ora la parola al prossimo oratore, ma se durante il suo intervento dovessi registrare che questo livello di brusio continua, mi troverò nelle condizioni di dover sospendere i nostri lavori.

BUDIN (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, il nostro Gruppo è favorevole al provvedimento. Si tratta di un differimento di termini, e quindi non possiamo che essere favorevoli, proprio perché riteniamo che il lavoro debba essere fatto bene e con precisione.

Siamo, tuttavia, anche consapevoli che vanno affrontati con grande attenzione i problemi che ha sollevato il collega Danieli. Certo è che di quei problemi discuteremo puntualmente quando esamineremo il provve-

dimento di riforma dei COMITES, il che ritengo avverrà in tempi ravvicinati, avendo il Governo già presentato il relativo disegno di legge. In quella sede, quindi, affronteremo con puntualità la questione. Invitiamo comunque sin d'ora il Governo a prestare attenzione ai problemi cui accennava il collega Danieli, che possono essere di competenza del nostro Esecutivo fin da questo momento.

Il nostro voto, quindi, sarà favorevole.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione Comunista non avrebbe avuto obiezione alcuna ad una normale proroga tecnica relativa alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ma vuole qui sottolineare due aspetti che da una parte non ci convincono e dall'altra evidenziano il paradosso che attiene, più in generale, al tanto decantato voto degli italiani all'estero.

Non ci convince il rinvio dell'elezione dei COMITES perché questa avverrà con un sistema riformato (e di questo c'è sicuramente bisogno), ma senza che natura, funzioni e prerogative siano delineate, perché la discussione di merito è stata sospesa. A meno che non si pensi già ad una nuova proroga, trasformandola – per così dire – in proroga a tempo indeterminato (e ciò non sarebbe serio).

Ma la concomitanza elettorale che induce a questa proroga riguarda il *referendum* del 15 giugno, cui per la prima volta sono chiamati a votare gli italiani all'estero, con un'apposita disposizione del mese di aprile. Faccio rilevare che la Corte costituzionale ha dichiarato, nel mese di gennaio, l'ammissibilità dei due *referendum* previsti per il 15 giugno e che il Governo successivamente ha deciso di ampliare del 10 per cento la platea degli aventi diritto al voto: parliamo di circa tre milioni e mezzo di elettori in più.

Ora, la Consulta pare non arrivi ad interdire il voto degli italiani all'estero nel *referendum* del 15 giugno (sulla base del ricorso presentato dal Comitato referendario contro gli effetti delle emissioni di elettrodotti o di impianti di radiotrasmissioni) ed è evidente che l'aggiunta di questo elettorato è un chiaro tentativo di far fallire il *referendum*, non solo con il dichiarato boicottaggio dell'informazione, che è già in atto, ma anche con l'innalzamento del 10 per cento del *quorum* che ne attesta la validità.

Signor Presidente, mi consenta di dire che siamo di fronte ad un vero e proprio scandalo. Originariamente la legge sul voto degli italiani all'estero prevedeva un «censimento» degli elettori; poi, si è passati ad un semplice «rilevamento», con un'anagrafe che fa acqua da tutte le parti, pur di arrivare rapidamente a far votare, senza garanzie della benché minima serietà rispetto all'individuazione degli aventi diritto.

Vi è poi il paradosso del merito stesso, che rende ancora più bizzarro impedire il voto (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*) al cittadino non comunitario che vive e lavora in Italia e paga le tasse e i contributi nel nostro Paese, ed è soggetto alle leggi qui decise, mentre lo concede a chi sta a decine di migliaia di chilometri e magari non parla neanche più la nostra lingua, ma potrà intervenire su una norma del lavoro (quale l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) che a lui non si applicherà e sulle servitù da elettrodotto i cui effetti sulla salute non lo riguarderanno affatto.

Bizzaria, follia, o lucido disegno? Per quanto riguarda il *referendum*, si tratta a mio avviso, di lucido disegno.

Il ministro Marzano, citando Bush padre all'assemblea di Confindustria, qualche giorno fa, ricordava che «*Power is people*», così come la maggioranza ci ha abituato con i suoi persistenti richiami al mandato elettorale ricevuto dal popolo. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, un attimo ancora...

MALABARBA (*Misto-RC*). Vado rapidamente, concludo prima delle ore 17.

PRESIDENTE. No, senatore, sono io che debbo dire qualcosa all'Aula. (*Il Presidente tace per alcuni secondi guardando l'Aula in attesa che si attenui il brusìo*). Adesso continui pure, senatore Malabarba.

MALABARBA (*Misto-RC*). Grazie, signor Presidente. Dicevo che il ministro Marzano, citando Bush padre all'assemblea di Confindustria qualche giorno fa, ricordava che «*Power is people*», così come la maggioranza ci ha abituato con i suoi persistenti richiami al mandato elettorale ricevuto dal popolo. E proprio sull'istituto costituzionale di democrazia diretta per eccellenza in cui il popolo sovrano deve esercitare il suo potere, poiché teme di perdere, il Governo (ma non solo il Governo) invita a non votare, nel momento in cui chiama a votare per la prima volta gli italiani all'estero. «Vi chiamo a votare per non votare»: signor Presidente, è davvero troppo.

I cittadini italiani che hanno una coscienza democratica, anche di fronte a tanta sfrontatezza, devono reagire a tale uso manipolatorio delle istituzioni, indipendentemente dal giudizio di merito sui *referendum* del 15 giugno. Accogliere l'invito al non voto – in particolare in questo frangente – è una contraddizione colossale da tutti i punti di vista e non possiamo far passare questo fatto lesivo della democrazia sotto silenzio.

Si è aspettato per tanti anni il voto degli italiani all'estero e il 90 per cento delle forze politiche qui rappresentate chiederà il 15 giugno di non andare a votare! Inviteranno gli elettori italiani all'estero ad andare al mare, magari anche in Alaska. Questo è quello che succede. Possiamo ovviamente riderne, ma questa è la situazione di fronte alla quale ci troviamo; dopo tanti anni, vorrei chiedere proprio al ministro Tremaglia se sarà così contento che la prima prova di voto degli italiani all'estero vedrà

l'invito della grande maggioranza delle forze politiche qui rappresentate, di centro-destra e di centro-sinistra, a non andare a votare.

Poiché discutiamo di un provvedimento specifico, su questo Rifondazione Comunista non ha obiezioni di fondo. Si asterrà dunque sulla proroga dell'elezione dei COMITES, anche per far rilevare, se vogliamo, questa contraddizione così clamorosa, che si aggiunge però – come ho già detto – alla scarsa serietà con cui si affronta la discussione sulla riforma degli stessi COMITES.

La ringrazio, signor Presidente, anche per la sua volontà di richiamare all'attenzione i nostri colleghi.

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Malabarba, è mio dovere. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato alcune modifiche al calendario della corrente settimana e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 giugno.

A partire dalla seduta pomeridiana di oggi, si procederà alla discussione dei decreti-legge sul differimento delle elezioni dei COMITES e sulle acque di balneazione e quindi al seguito del disegno di legge di attuazione del Titolo V della Costituzione.

Nella giornata di domani saranno posti all'ordine del giorno i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Nel pomeriggio sarà esaminato il decreto-legge sulle quote latte.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 29 maggio sarà incardinato l'esame del disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, se concluso dalle Commissioni competenti. Gli emendamenti a tale disegno di legge dovranno essere presentati entro le ore 12 della stessa mattina di giovedì 29 maggio.

Ove tra gli emendamenti presentati dovessero emergere materie non previamente approfondite dalle Commissioni competenti, la Presidenza si riserva di ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 100, comma 11, del Regolamento che prevede il rinvio alle Commissioni degli emendamenti e dei subemendamenti (questi ultimi da presentare entro le ore 17 della stessa giornata di giovedì 29 maggio).

Le Commissioni riunite 1a e 2a sono a tal fine autorizzate a convocarsi a partire dalla conclusione della seduta antimeridiana di giovedì 29 maggio. Le Commissioni riferiranno all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 3 giugno, convocata per le ore 17,30.

Ove le Commissioni riunite lo ritengano opportuno, potranno acquisire il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti ad esse deferiti ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento. Tale parere dovrà comunque essere espresso in tempo utile da consentire alle Commissioni riunite di riferire all'Assemblea nei termini predetti.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 29 maggio si procederà inoltre all'avvio delle discussioni generali dei disegni di legge concernenti il patteggiamento allargato, la legge di semplificazione 2001 e gli insegnanti di religione.

La discussione del bilancio interno del Senato, già prevista per il pomeriggio di giovedì 29 maggio, è rinviata alla seduta pomeridiana di giovedì 12 giugno.

Nelle sedute comprese tra il 10 e il 12 giugno sarà discusso il decreto-legge sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Quanto al seguito degli ulteriori argomenti già avviati, sarà una prossima Conferenza dei Capigruppo a stabilirne l'ordine di priorità.

Acquisita la disponibilità del Governo, il calendario sarà integrato con interrogazioni a risposta immediata sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, utilizzando, come di consueto, la fascia oraria 15-16,30 di un mercoledì.

Infine, la Conferenza ha convenuto sull'opportunità di prevedere, tra il 21 giugno e la prima metà di luglio, un dibattito in Assemblea – preceduto da un eventuale dibattito presso le Commissioni competenti – sulla bozza di documento che la Convenzione europea presenterà al prossimo Vertice intergovernativo di Salonicco.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2003:

– Disegno di legge n. 2191 – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 27 maggio al 12 giugno 2003:

Martedì	27	maggio	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> – Seguito del disegno di legge n. 2242 – Decreto-legge n. 52 sul differimento delle elezioni dei COMITES (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 31 maggio 2003</i>) – Seguito disegno di legge n. 2155-B – Decreto-legge n. 51 in materia di acque di balneazione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati – scade il 31 maggio 2003</i>) – Seguito disegno di legge n. 1545-B – Attuazione Titolo V Costituzione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	28	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	<ul style="list-style-type: none"> – Disegno di legge n. 2278 – Decreto-legge n. 49 in materia di quote latte (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 30 maggio 2003</i>) (dalla seduta pomeridiana di mercoledì) – Argomenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (nella giornata di mercoledì)
	»	»	(pomeridiana) (h. 16)	<ul style="list-style-type: none"> – Avvio discussioni generali (giovedì ant.): – Disegno di legge n. 2191 – Attuazione articolo 68 Costituzione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (se concluso dalle Commissioni)
Giovedì	29	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	<ul style="list-style-type: none"> – Disegno di legge n. 1577-B – Applicazione della pena su richiesta delle parti (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera</i>) – Disegno di legge n. 776-B/bis – Legge di semplificazione 2001 (<i>Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica</i>) – Disegno di legge n. 1877 e connessi – Insegnanti di religione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Interpellanza n. 376, Fabris, sull'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole (<i>ex articolo 156-bis del Regolamento</i>)
	»	»	(pomeridiana) (h. 16)	<ul style="list-style-type: none"> – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2278 (Decreto-legge n. 49 in materia di quote latte) dovranno essere presentati entro le ore 12 di mercoledì 28 maggio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2191 dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 29 maggio; i subemendamenti entro le ore 17 di giovedì 29 maggio.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1577-B, 776-B/*bis* e 1877 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 29 maggio.

Martedì	3 giugno	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-13,30)	} – Seguito discussioni generali argomenti già avviati
Martedì	3 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17,30-21,30)	
Mercoledì	4 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	} – Seguito del disegno di legge n. 2191 – Attuazione art. 68 Costituzione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) Avvio discussioni generali (giovedì ant.) (*)
»	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-21,30)	
Giovedì	5 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
»	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	

(*) A conclusione della discussione del disegno di legge n. 2191, sarà avviata la discussione generale del disegno di legge n. 2248 (Decreto-legge n. 9 sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico).

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2248 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 5 giugno.

Martedì	10 giugno	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	} – Seguito discussioni generali argomenti già avviati
Martedì	10 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Mercoledì	11 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	} – Disegno di legge n. 2248 – Decreto-legge n. 9 sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (<i>presentato al Senato – voto finale entro il 12 giugno</i>) – Seguito argomenti non conclusi (*)
»	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	12 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	

Giovedì 12 giugno (*pomeridiana*) } – Doc. VIII, nn. 5 e 6 – Bilancio interno e
(h. 16) } rendiconto del Senato

(*) L'ordine degli argomenti sarà stabilito in una successiva Conferenza dei Capigruppo.

Acquisita la disponibilità del Governo, il calendario potrà essere integrato con interrogazioni a risposta immediata sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo espresso questa mattina, in sede di Conferenza dei Capigruppo, la nostra contrarietà, che con questo intervento in Aula voglio riconfermare, alla proposta di calendario dei nostri lavori che è stata avanzata dal Presidente del Senato.

La ragione è molto semplice. Alla nostra attenzione in questi giorni sono due provvedimenti di un certo rilievo. Il primo è relativo alle cosiddette quote latte; un provvedimento assai discusso, che ha avuto un *iter* travagliato alla Camera e per l'approvazione del quale la maggioranza e il Governo sono stati costretti a porre la questione di fiducia. Non so se analoga proposta sarà qui avanzata dal Governo, ma certo è che si tratta di un provvedimento che ha suscitato all'interno della maggioranza notevoli discussioni.

Quello che voglio far notare rispetto alla discussione di un provvedimento certamente importante (che da un lato – parliamoci chiaro – sposta le quote latte dal Mezzogiorno verso le Regioni del Nord del Paese e che, dall'altro lato, dà vita ad una sorta di supercommissario che priva poi le Regioni medesime, su una materia come quella dell'agricoltura sulla quale hanno competenza primaria, della possibilità di intervenire) è che appare ben strano che si pensi che un ramo del Parlamento, cioè il Senato della Repubblica, possa o addirittura, secondo la proposta formulata, debba pronunciarsi in un arco temporale estremamente ristretto, senza consentire né alla Commissione competente né certamente all'Aula di operare una valutazione attenta e comunque un esame di questo provvedimento che non sia vincolato a tempi così strozzati da impedire, come è del tutto ovvio, una valutazione più serena del medesimo. Con una sorta di misura coercitiva, cioè, si impone al Senato la discussione ed evidentemente l'approvazione di questo provvedimento.

Il secondo provvedimento che poi viene proposto alla discussione qui, nell'Aula del Senato, e che non ha ancora concluso il suo *iter* in Commissione, riguarda il nuovo regime di cautela e di immunità per i parlamentari, cioè l'articolo 68 della nostra Costituzione. Questo provvedimento è in discussione nelle Commissioni competenti, giustizia e affari

costituzionali, e non ha ancora concluso il suo *iter*. Per giungere al termine dell'*iter* mancano, se non ricordo male, 14 o 15 emendamenti, che devono essere ancora discussi e votati prima che il provvedimento sia licenziato.

Ora, si propone un rapido esame di questo provvedimento, imprimendo ai nostri lavori una fortissima accelerazione, perché ad esso dovrebbe essere agganciato, in realtà, il vero intervento, che consisterebbe nel cosiddetto lodo Maccanico. La maggioranza, infatti, si accinge, nella discussione del testo di legge cui ho fatto riferimento, ad avanzare in una legge ordinaria un emendamento che, come è ben noto dalla lettura dei giornali e dal dibattito politico che si è svolto nel corso di queste settimane, dovrebbe garantire l'immunità totale alle cinque più alte cariche dello Stato (una, per la verità, è già garantita), che quindi non potrebbero essere perseguite in alcun modo e in alcuna maniera neanche processate (si suppone che questo sia il contenuto dell'emendamento), così come avviene in altri Paesi europei, attraverso norme costituzionalmente sancite (tra questi Paesi il più importante credo sia la Spagna, ma non soltanto).

Signor Presidente, vorrei far notare che noi qui stiamo calendarizzando, per iniziativa della maggioranza e su sollecitazione esplicita del Governo, anzi, del Presidente del Consiglio, un provvedimento che ha seguito il suo *iter* normale nelle Commissioni, rispetto al quale noi abbiamo avanzato le nostre proposte, le nostre riserve e le nostre contrarietà.

Imprimiamo un notevole cambiamento di rotta ai lavori del Senato perché la maggioranza, anzi, il Governo, per essere più precisi il Presidente del Consiglio ha deciso che questa norma, che nessuno di noi conosce, perché non è stata presentata, debba essere discussa e approvata immediatamente dal Senato della Repubblica. Dunque, noi stiamo discutendo l'inserimento, di fatto, nei lavori del Senato, di una norma di cui non solo non conosciamo il contenuto, ma che ancor meno è stata presentata o depositata in Commissione.

Tra l'altro, signor Presidente, si prevede per questa norma un *iter* piuttosto bizzarro. Infatti, il provvedimento che attua l'articolo 68 della Costituzione è in sede di esame nelle Commissioni competenti, che termineranno il proprio lavoro prossimamente. Il provvedimento poi verrà in Aula, dove si annuncia la presentazione di questo emendamento che costituisce la norma vera che interessa il Governo e la maggioranza.

Dopodiché – ci dice il Presidente del Senato – si fissano i termini per la presentazione dei subemendamenti e tutto quanto (emendamento e subemendamenti) ritornerà all'esame della Commissione, secondo la proposta avanzata nella Conferenza dei Capigruppo dal Presidente del Senato.

E allora vi domando, signori del Governo, colleghi della maggioranza: qual è la necessità e l'urgenza (che in realtà non c'è, o almeno non ne conosciamo la motivazione) non solo di approvare il disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, ma anche di introdurre un emendamento con una legge ordinaria al fine di salvaguardare ciò che in ordinamenti di altri Paesi è costituzionalmente sancito in rife-

rimento alle più alte cariche dello Stato? Qual è l'urgenza che vi sollecita ad un'iniziativa così straordinaria e inusitata?

Se avete una motivazione, avete il dovere di esplicitarla in quest'Aula, oltre che al Paese. Noi abbiamo seri dubbi di costituzionalità su tale norma, dubbi che fondatamente manifesteremo e che motivano la nostra contrarietà, ma voi ci dovete dire perché volete approvarla.

Mi avvio a concludere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Deve intervenire una proposta di modifica del calendario, da sottoporre eventualmente al voto dell'Aula.

ANGIUS (*DS-U*). La proposta di modifica è molto semplice: consentire alle Commissioni di concludere il proprio lavoro, differire alla prossima settimana l'esame del disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e, quindi, affrontare la discussione del decreto-legge sulle quote latte con tempi più razionali e congrui rispetto a quelli che ci sono stati indicati.

È una situazione incredibile quella nella quale ci troviamo ad operare, tant'è vero che, se tutto fosse lineare, liscio e tranquillo, la maggioranza o il Governo dovrebbero formulare direttamente in Commissione la norma che costituisce l'essenza di questa proposta attuativa dell'articolo 68 della Costituzione.

Presentatelo in Commissione, questo benedetto emendamento al quale tenete – non senza però averci spiegato il motivo della fretta – ma non sottoponete il Senato della Repubblica, la Presidenza del Senato e tutti noi a questa specie di navetta, per cui il disegno di legge prima viene discusso in Commissione, dove si votano gli emendamenti, poi passa all'esame dell'Aula, si inizia il dibattito, si presentano emendamenti e i subemendamenti, quindi torna in Commissione per essere riesaminato e infine approda nuovamente in Aula!

Francamente, tutto ciò è grottesco e cela una difficoltà politica a dire la verità sulla natura di questo provvedimento e sulle ragioni che lo motivano, che evidentemente non sono interamente confessabili e trasparenti. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-SDI, Mar-DL-U e del senatore Zavoli*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, impiegherò solo pochi minuti perché condivido sia la proposta formulata dal senatore Angius, sia le motivazioni che hanno portato i Gruppi di opposizione questa mattina ad esprimere un voto contrario sulla proposta di calendario che lei ha poc'anzi letto.

Signor Presidente, a prima vista, tale proposta, cioè quella di iniziare giovedì l'esame del disegno di legge n. 2191, di attuazione dell'articolo 68

della Costituzione, potrebbe sembrare ragionevole, perché da tempo si opera nel senso di incardinare l'esame di un provvedimento, poi si inizia la discussione e si procede all'eventuale approvazione la settimana successiva.

Tuttavia, signor Presidente, ricordo, intanto, che siamo di fronte ad un provvedimento ancora all'esame della competente Commissione e quindi non comprendiamo il perché di questa accelerazione.

Poi, la questione rilevante, che credo sia opportuno porre all'attenzione dell'Assemblea, è il fatto che la proposta non è solo di incardinare il provvedimento in Aula giovedì prossimo, quanto – cosa più importante – di prevedere (se eventualmente entro le ore 12 di giovedì – termine per la scadenza della presentazione degli emendamenti in Aula – venisse presentato dalla maggioranza un emendamento che riprendesse il cosiddetto lodo Maccanico) che il provvedimento torni in Commissione; le Commissioni dovrebbero lavorare sul parere da esprimere su tale emendamento in tempi ristretti, perché il martedì successivo riprenderebbe la discussione del provvedimento in Aula.

Naturalmente, la maggioranza può fare quello che vuole, ma mi chiedo perché questa proposta sia stata avanzata dalla Presidenza del Senato e perché quest'ultima si faccia carico, ancora una volta, di venire incontro ad eventuali esigenze della stessa maggioranza. Perché non lasciare che questa proposta venga formulata direttamente dalla maggioranza e, invece, intervenire direttamente, come Presidenza del Senato, facendosi carico di questa eventuale esigenza da parte della maggioranza medesima? Prima stiamo a vedere cosa prevede la maggioranza; esaminiamo il contenuto e il merito del testo proposto e poi decideremo come procedere.

Del resto, signor Presidente, se la maggioranza è nelle condizioni di presentare un emendamento che si rifaccia al cosiddetto lodo Maccanico può farlo già in queste ore in Commissione: non comprendiamo perché sia necessario adottare questa procedura.

Termino il mio intervento, signor Presidente, esprimendo profondo dissenso sulla conduzione dei lavori sul provvedimento relativo alle cosiddette quote latte. Signor Presidente, il provvedimento è tuttora in Commissione e la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul testo. Si profila molto realisticamente, signor Presidente, anche al Senato la questione di fiducia su quel provvedimento. Credo che questa sarebbe l'ulteriore dimostrazione di come il Governo utilizzi le Aule parlamentari unicamente per fare quello che vuole. (*Applausi della senatrice De Zulueta*).

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo anch'io, come lei immaginerà, per esprimere non solo forti perplessità e qualche preoccupazione, ma anche la netta contrarietà del Gruppo della Margherita al

calendario approvato a maggioranza dai Presidenti dei Gruppi parlamentari in sede di Conferenza dei Capigruppo.

I motivi sono diversi, ma la questione centrale è che non si comprende (o meglio, signor Presidente, come ella immagina, si comprende ma non è facilmente spiegabile) il motivo per cui si sottopone l'Assemblea del Senato ad una forzatura così incredibile, tesa a far approdare in Aula un provvedimento – il cui esame in Commissione, al momento attuale, non è ancora concluso – e per il quale addirittura si compie un'azione che, più che una forzatura, appare una operazione da «palla di vetro», esercitando virtù quasi divinatorie e anticipando quanto dovrebbe avvenire in quest'Aula qualora venisse presentato un emendamento che – si dice – dovrebbe prevedere la sospensione dei procedimenti per alcune figure istituzionali.

Signor Presidente, al di là del merito di un provvedimento di questo tipo, della sua plausibilità nell'ambito della pura emendabilità di una legge ordinaria e quindi dei profili di carattere costituzionale (ma anche, direi, di ricevibilità pura e semplice dell'emendamento stesso), se vi fosse questa esigenza, non si capisce perché non sia stata adempiuta e risolta in sede di Commissione. Infatti, non essendosi conclusi ancora i lavori in quell'ambito, tale esigenza potrebbe essere tranquillamente affrontata in quella sede, sotto forma di emendamento presentato sia dal relatore (riprendendo i termini di presentazione delle proposte modificative), sia dal Governo, se si volesse assumere questa responsabilità, il che costituirebbe, fra l'altro, un fatto insolito.

Non vi è chi non veda come è del tutto improprio che questo venga presentato per la prima volta (quando sappiamo che di ciò si discute in ogni sede) senza che se ne sia discusso né presso la Commissione di merito né presso la Commissione affari costituzionali; direttamente, come ci dice il Presidente. Speriamo che dal suo pulpito egli abbia le capacità previsionali che prima ricordavo, quando il provvedimento approderà in Aula, giovedì.

Dopo di che, signor Presidente, ci si dice ancora (si tratta della pura applicazione dell'articolo 100 del Regolamento) che qualora fosse presentato l'emendamento, si ritornerebbe in Commissione. La cosa diventa ancora più incomprensibile e grottesca, perché potremmo risparmiare tempo se andassimo subito in Commissione: non si capisce perché, con la motivazione dell'urgenza da parte della maggioranza, si va prima in Aula per poi tornare in Commissione.

C'è un altro elemento che vorrei tutti avessero la bontà di valutare. Si dice che il provvedimento dovrà essere comunque affrontato in Aula fin dalla prossima settimana, quindi dal 3 giugno. Ma se ho capito bene, l'esame in Commissione – la pregherei di darmene conferma, signor Presidente – dovrebbe avvenire venerdì, sabato e, se non concluso, domenica e lunedì. Vorrei che si riflettesse non solo sul fatto che ogni tanto sarebbe bene santificare le feste, ma che lunedì 2 giugno, giorno in cui potremmo trovarci in Commissione a discutere il provvedimento sulla sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato, è la festa della Repubblica. Ab-

biamo già superato alcune soglie della decenza e del ridicolo e sarebbe il caso di evitare di superarle ancora facendo questo ulteriore sfregio.

Signor Presidente, è evidente a tutti che non stiamo esaminando una questione che potrebbe essere affrontata in quest'Aula se si discutesse del nodo costituzionale; stiamo parlando di un'altra cosa: altrimenti, non si giustificerebbe l'urgenza, che tra l'altro ci impedisce di esaminare questioni più importanti.

Non si discuterà infatti – lo dico anche al senatore Danieli – dell'orientamento del nostro Paese sulla Convenzione europea. Non si affronterà la questione delle quote latte, come ricordava il collega Angius. Avete detto – e lo abbiamo condiviso – che vi sono urgenze come l'«indultino» e la procreazione assistita: tutte queste tematiche possono attendere, perché – parliamoci chiaro – non si tratta di discutere un provvedimento di carattere generico e generale, ma di arrivare in tempo per sospendere il processo di Milano che riguarda il Presidente del Consiglio.

Questo è ciò che tutti sanno ma nessuno dice: l'unica motivazione d'urgenza è questa ed ancora non sappiamo se qualcuno, quando sarà presentato l'emendamento, tenterà con un subemendamento di infiltrarvi qualche altro procedimento per sospendere i processi anche di altri imputati eccellenti. Ciò – lo dico tornando ad un tono più pacato – è del tutto inammissibile.

Si continua a forzare oltre misura la credibilità delle nostre istituzioni e ciò non mi pare coerente con quanto ieri alcune parti del centro-destra, nel commentare i risultati elettorali, si auguravano: tornare al dialogo con le opposizioni. Come avevo previsto ieri, si va, in questo caso, esattamente in senso contrario.

Non voglio approfittare dell'occasione di questo intervento; mi limito dunque a constatare che una certa indicazione – se si vuole, una certa lezione – venuta dalle urne, anche sulla base di tali questioni (mi rivolgo soprattutto ad alcuni settori della maggioranza), non è servita. Quando le elezioni non servono, come lei sa, signor Presidente, avendo insegnato, ci sono gli esami di riparazione. Probabilmente questi esami di riparazione ci saranno tra due settimane; forse potremo allora discutere finalmente, con più serietà e più serenità, una questione così grave. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Con riferimento al chiarimento da lei richiesto, ripeto che le Commissioni riunite 1a e 2a sono autorizzate a convocarsi, a partire dalla conclusione della seduta antimeridiana di giovedì 29 maggio. Le Commissioni riferiranno all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 3 giugno, convocata per le ore 17,30.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, vorrei assicurare il collega Bordon che proprio i risultati elettorali ci incoraggiano a proseguire nella nostra attività politico-parlamentare. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e LP*). Ci auguravamo che si fosse conclusa la campagna elettorale, ma ci eravamo probabilmente illusi, perché l'atteggiamento delle opposizioni in queste ultime ore ci fa rendere conto che si continuerà con dissidi su qualunque argomento, anche su temi così delicati. Si tenta di dare una rappresentazione della realtà diversa da quella effettiva, e non è la prima volta che ciò accade.

Il disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 giace in Senato da circa due mesi. Mi chiedo a quale testo normativo o a quale passaggio faccia appello chi parla di strumentale accelerazione dell'*iter*, tenuto conto del fatto che i tempi, secondo la maggioranza e in base al normale calendario dei lavori, sono maturi.

Chi sostiene strumentalmente che il calendario approvato in Conferenza dei Capigruppo antepone l'approvazione di quel testo al decreto-legge sulle quote latte, commette un banale errore di informazione ovvero fa opera di volontaria disinformazione. Il decreto-legge sulle quote latte sarà approvato entro la settimana, quindi, prima ancora che l'Aula affronti e deliberi il disegno di legge di attuazione dell'articolo 68. Ribadisco questo punto, anche se i fatti parleranno da sé: è un decreto-legge in scadenza, già calendarizzato, che sarà definitivamente convertito entro questa settimana; la maggioranza non intende farlo decadere.

Ad alcuni colleghi, i quali parlano di una maggioranza che antepone questo testo al disegno di legge sulla procreazione assistita, rispondo ribadendo ciò che ho detto in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi: quando qualcuno dell'opposizione parla, non riesce a coordinarsi con i colleghi di coalizione dell'Ulivo. Infatti, qualche partito del centro-sinistra, nell'esercizio del proprio diritto di ostruzionismo e avvalendosi degli strumenti regolamentari, sta rallentando volutamente, in maniera pesante e sostanziale, l'*iter* di quel disegno di legge. Non si può, da un lato, sostenere qualcosa e, dall'altro, operare in maniera diversa.

Continuiamo ad augurarci che l'Ulivo riesca ad assumere un atteggiamento più responsabile rispetto al testo sulla procreazione assistita; è intenzione della maggioranza farlo approdare in Aula con un relatore, perché riteniamo che la delicatezza e l'importanza del tema meritino un *iter* completo e organico, con un relatore in Aula. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN e del senatore Carrara*).

Quindi, vederci rinfacciare, signor Presidente, di anteporre il disegno di legge sull'attuazione dell'articolo 68 al disegno di legge sulla procreazione assistita mi sembra un atto – consentitemi di dirlo – quasi provocatorio da parte di qualche partito dell'opposizione.

Si parla anche del cosiddetto indultino; torniamo a ricordare a noi stessi e all'Aula come il disegno di legge sull'indultino sia oggetto di una riflessione richiesta dal relatore, collega Borea, e di tutti i Capigruppo di maggioranza e opposizione per arrivare ad un'intesa, la più larga e con-

divisibile possibile, su un testo che abbia presumibile possibilità di diventare legge.

Quindi, il calendario dei lavori sta rispettando, signor Presidente, una cronologia temporale normale, senza nessuna accelerazione. Dobbiamo dare atto al Presidente del Senato di essere stato lungimirante proprio nel prevedere l'ipotesi della presentazione di un emendamento, il cui testo, assicuro e rassicuro i colleghi dell'opposizione, non a caso prende il cognome di un importante e autorevole ex Ministro per le riforme istituzionali dei Governi dell'Ulivo. Non a caso prende quel nome, perché ricalcherà in maniera tranquilla e concreta la volontà di quell'ex Ministro: porre soltanto le alte cariche istituzionali al riparo, provvisorio e temporaneo, dai procedimenti giudiziari.

Quindi, assicuro i colleghi dell'opposizione: nessuna estensione. Assicuro loro, ma assicuro tutti. Non sono tenuto a assicurare nessuno, né sento quest'esigenza, lo faccio solo per necessità di chiarezza, signor Presidente. Ritengo sia giusto ribadire in quest'Aula che, se qualcuno pensa che vi sia da parte della maggioranza una tale volontà, non è naturalmente nostro intendimento conferire prebende di immunità giudiziaria ad altri. Il tema dell'immunità nei confronti dei parlamentari sarà oggetto di apposita iniziativa legislativa, che seguirà il proprio corso normale ed ortodosso.

Signor Presidente, proprio il Presidente del Senato, prevedendo l'ipotesi di una proposta di modifica al disegno di legge che arriverà in Aula, ha già ipotizzato un rinvio parziale della stessa in Commissione, perché sia questa a pronunciarsi sull'eventuale ammissibilità e a dare il parere. Ma noi desideriamo che sia l'Aula ad approfondire e discutere questo tema, perché ritenevamo, riteniamo e riterremo che tutto vada fatto alla luce del sole, in quanto non temiamo nulla e nei confronti di nessuno. Non abbiamo nulla da nascondere. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Questo ci siamo proposti e cercheremo di fare, nel rispetto delle regole parlamentari e della politica. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e del senatore Carrara. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Angius.

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo che la stessa avvenga mediante l'ausilio del sistema elettronico.

VOCE DALLA SINISTRA. Chiudete le porte!

PRESIDENTE. Il problema delle porte non si pone, come potrebbe avvenire nel caso di una controprova; ho parlato di votazione con l'ausilio del sistema elettronico, che la Presidenza ha titolo di disporre. Pertanto, permanendo l'incertezza sull'esito della votazione, così dispongo: in tal modo siamo tutti tranquilli.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico, la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Angius.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2155-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2155-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta del 19 maggio hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERGAMO, *relatore*. Il mio parere è favorevole sull'ordine del giorno G1, mentre gli ordini del giorno G2 e G3 potrebbero essere accolti come raccomandazione.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo, concordando con l'indicazione del relatore, accoglie l'ordine del giorno G1, mentre accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G2 e G3.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non sarà posto ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, anche gli ordini del giorno G2 e G3 non saranno posti ai voti.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'aumento della frequenza dei campionamenti e delle analisi disposta dall'articolo 1 possa effettuarsi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi del passaggio da due a tre campioni al mese durante il periodo di affollamento.

Esaminati i relativi emendamenti, la Commissione esprime parere non ostativo ad eccezione degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 sui quali, considerato che comportano un notevole aumento della frequenza dei suddetti campionamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Do lettura altresì del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, come modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, come i colleghi ricorderanno, durante l'esame del provvedimento in prima lettura qui al Senato manifestammo la nostra contrarietà, perché si andava ad incidere su una questione assai delicata: l'idoneità delle acque alla balneazione. Soprattutto, si andava ad incidere a favore di talune zone del territorio nazionale che non si erano dotate, nel tempo, di idonei sistemi di depurazione e di messa in sicurezza di quelle acque e a discapito, invece, di chi aveva da tempo provveduto e aveva adottato politiche di risanamento del mare, degli scarichi, e così via.

La questione quindi torna al nostro esame. Avevamo espresso un voto contrario, avevamo illustrato degli emendamenti e ora ci accorgiamo che quegli emendamenti che non erano stati accolti in questo ramo del Parlamento sorprendentemente sono stati inseriti nel testo dall'altro.

In particolare, avevamo detto: se volete andare in questa direzione, se volete fare un regalo agli inquinatori, cerchiamo di fare in modo che i campionamenti aggiuntivi delle acque di mare vengano effettuati nei momenti di maggiore affollamento (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*), proprio per evitare che campionature effettuate in momenti favorevoli, con minori presenze e quindi con scarichi potenzialmente meno inquinanti, potessero determinare, nel mese precedente la riapertura della balneazione, situazioni di eccessivo favore nei confronti di chi non aveva adottato politiche positive.

Come dicevo, abbiamo cercato di introdurre emendamenti in tal senso; qui al Senato l'atteggiamento della maggioranza, del Governo e dello stesso relatore (me ne dispiace) è stato di totale indisponibilità, mentre vediamo che il testo è stato corretto alla Camera. Quindi, siamo sorpresi; infatti, se queste buone ragioni sono state riconosciute nell'altro ramo del Parlamento, vuol dire che c'è stata maggiore capacità di interlocuzione e di confronto rispetto ad un atteggiamento di totale chiusura manifestatosi qui al Senato.

Continueremo su questa linea cercando di migliorare comunque un provvedimento che riteniamo sbagliato e profondamente negativo. Abbiamo presentato diversi emendamenti che cercano di stabilire in quali periodi è maggiormente opportuno effettuare i campionamenti (a cominciare dalle due settimane precedenti l'inizio della stagione balneare); campionamenti che siano in numero sufficiente, almeno settimanali e non effettuati ogni dieci giorni e ripetuti durante l'intera stagione balneare. Questo è il senso delle proposte che abbiamo avanzato.

Siamo particolarmente compiaciuti per l'accoglimento dell'ordine del giorno G1. In ogni caso, però, questo nulla toglie al giudizio negativo che diamo sull'intero provvedimento. Quindi, raccomandiamo attenzione da parte del relatore e del Governo sui nostri emendamenti, che cercano di concentrare le nuove campionature (per questa *deregulation*, diciamo così, dell'acqua nella quale le persone vanno a bagnarsi), perlomeno nei periodi di massima affluenza.

Non devo aggiungere altro, signor Presidente. Mi auguro ci sia ascolto in quest'ultima fase dell'esame del decreto.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.8 si illustrano da soli. A me corre l'obbligo di rimarcare in qualche misura l'impegno da parte della Margherita e da parte delle opposizioni di lavorare intorno a questo decreto-legge in termini positivi.

Siamo stati purtroppo inascoltati, e la dimostrazione l'abbiamo avuta nel momento in cui la Camera ha fatto proprio un emendamento che avevo presentato all'attenzione dei miei colleghi e dell'Aula; un emendamento che andava a tutela della salute dei nostri concittadini e che serviva semplicemente a garantire che nel momento in cui si assicurava che una certa superficie idrica era idonea alla balneazione questa lo fosse davvero. Non solo tale proposta è rimasta inascoltata, ma abbiamo anche avuto l'insoddisfazione di vederla approvata alla Camera.

Ora, abbiamo presentato ulteriori emendamenti; non abbiamo la presunzione di vederli approvati, tuttavia si tratta sempre di emendamenti che puntano ad ottenere sicurezza. Nel momento in cui le acque oggi balneabili in quanto le analisi le consideravano tali perdessero questa qualità esse devono essere dichiarate non balneabili.

È chiaro che gli interventi in questa direzione richiedono un monitoraggio attento e sicuro poiché la salute dei nostri concittadini va messa al primo posto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGAMO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, per quanto concerne il presente e i successivi emendamenti, su cui la 5^a Commissione ha espresso un parere contrario, chiedo il supporto di quindici colleghi affinché vengano posti in votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2155-B

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2155-B

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il senatore Ripamonti ne ha chiesto la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Dettori e Vallone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2155-B

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il senatore Ripamonti ne ha chiesto la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Dettori e Vallone.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2155-B

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 1.6 e 1.7, sostanzialmente identici, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Dettori e Vallone, sostanzialmente identico all'emendamento 1.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2155-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei che l'Assemblea prendesse coscienza che, in definitiva, l'emendamento 1.8, sul quale chiederei un voto favorevole, punta a far sì che se anche un solo campione dà un risultato non favorevole per uno solo dei parametri previsti dalla tabella allegata, il controllo deve essere nuovamente effettuato nelle 24 ore successive e che se si determina ancora un esito non favorevole, entro le successive 24 ore si deve dichiarare il sito non balneabile.

Questo emendamento poteva avere sicuramente miglior fortuna, ma comunque la Margherita voterà a favore.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, innanzitutto vorrei chiedere al senatore Dettori di consentirmi di apporre la mia firma all'emendamento 1.8, sul quale dichiaro il nostro voto favorevole.

Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quanto appena detto dal senatore Dettori. Si sta deregolamentando, contrariamente alle indicazioni europee, una materia che invece dovrebbe starci particolarmente a cuore: consentiamo la balneazione in acque che vengono «messe in salvo» con analisi tardive che non tengono conto dell'andamento stagionale.

Allora, è giusto (se si adotta una procedura di carattere derogatorio, come questo decreto prevede) che vi sia una correzione: si apportino pure – come sostengono il Governo e la maggioranza – questa modifica alla normativa vigente, ma la si corregga prevedendo che la nuova balneabilità viene ad essere interrotta una volta che i parametri non rispondano più ai requisiti di legge e non rispondano ai medesimi requisiti anche nelle 24 ore successive, nelle quali deve essere fatta una nuova campionatura. Mi sembra un emendamento di grande buon senso e di grande trasparenza e quindi raccomando su di esso un voto positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Dettori e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, non possiamo certo accogliere con soddisfazione – questo è, evidentemente, un eufemismo – il provvedimento con il quale si introduce nella normativa nazionale in materia di qualità delle acque di balneazione (che rappresenta, in questo caso, l'attuazione di quella comunitaria) un *vulnus* solo in parte corretto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Abbiamo già avuto modo di rilevare come manchino del tutto i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, non esista il vuoto normativo invocato come motivo determinante dell'intervento governativo e si configuri anche una lesione dell'articolo 32 della Costituzione, che riguarda, appunto, la tutela della salute.

Ma, soprattutto, sin dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione appare chiara la vera finalità del decreto-legge: aggirare la normativa comunitaria, con il rischio di indebolire o vanificare il meccanismo dei controlli e delle campionature per rendere balneabili, sia pure *in extremis* e a stagione ormai aperta, alcuni tratti di costa dichiarati non idonei sulla base dei dati relativi allo scorso anno.

Preoccupa quindi il fatto che, al fine di arrecare un ipotetico vantaggio ad alcuni operatori turistici, possano essere compromessi gli strumenti previsti dalla normativa nazionale ed europea atti a tutelare non soltanto la salute, ma anche il patrimonio inestimabile – che vorremmo durasse a lungo – rappresentato dalle nostre coste. Si capisce che per gli stessi operatori quei vantaggi potrebbero essere effimeri; per non parlare della beffa subita da zone in cui si è sempre applicata la normativa vigente, mantenendo le acque in condizioni di salubrità.

Nel corso dell'esame alla Camera sono state accolte proposte emendative, alcune delle quali riprendono emendamenti dei Verdi e dell'Ulivo che in Senato la maggioranza non aveva ritenuto di accogliere. Di ciò non possiamo che rammaricarci (l'ho già fatto nel corso dell'illustrazione degli emendamenti), visto che così si è perso tempo prezioso.

In particolare, il provvedimento viene modificato nel senso di prevedere che la campionatura per consentire la riapertura alla balneazione non abbia luogo solo nel mese precedente l'inizio della stagione balneare, ma abbia inizio un mese prima.

In tal modo si recupera il concetto di rappresentatività della campionatura, la quale, se fatta nel mese di aprile, verrebbe svolta in un periodo di minimo affollamento, vale a dire in una condizione opposta a quella prevista dalla direttiva comunitaria. Nondimeno, in seguito alla modifica apportata dalla Camera, si rischia di vedere annullati gli effetti delle analisi svolte nell'anno precedente in base a campionature, anche non consecutive, effettuate a stagione iniziata, rendendo così immediatamente balneabili zone che non lo sarebbero.

Si è inteso riportare alla responsabilità regionale il provvedimento di riapertura della balneazione, come richiesto da più parti.

Infine, deve essere valutata positivamente l'introduzione della previsione per cui, nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione, devono comunque essere effettuati campionamenti ed analisi periodiche ogni dieci giorni (noi abbiamo proposto emendamenti tendenti a restringere questo lasso di tempo) per tutto il periodo di massimo affollamento, e dunque nel pieno della stagione.

Accogliendo quasi alla lettera un principio contenuto in un emendamento presentato dai Verdi, ma anche da altri Gruppi, in sede di primo esame del decreto-legge, si procederà immediatamente alla revoca del provvedimento di dichiarazione dell'idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni (noi avevamo proposto, in questa sede, un campione) con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982.

È dunque evidente che sono stati apportati parziali miglioramenti al decreto-legge, il quale conserva tuttavia un impianto sostanzialmente peggiorativo rispetto alla situazione attuale per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Per questo abbiamo presentato un limitato numero di proposte emendative tese a garantire la sicurezza dell'ambiente e la salute dei cittadini, nonché il rispetto della normativa comunitaria, proposte che la maggioranza, il relatore e il Governo si sono ostinati a respingere.

Il provvedimento incide su una materia nella quale centrale deve essere la preoccupazione di garantire e di realizzare condizioni di massima tutela della salute dei cittadini, ma soprattutto rappresenta il frutto di una concezione distorta di ciò che è bene per il turismo e per l'economia.

Riteniamo sia nell'interesse dell'industria turistica e dell'ospitalità poter offrire acque pulite e meccanismi rigorosi di verifica, mentre prov-

vedimenti lassisti come questo avrebbero riverberi negativi sulla promozione e sullo sviluppo dell'industria turistica, con il rischio di trasformarsi, nella stagione successiva, in un clamoroso *boomerang* e di perdere un patrimonio essenziale, come la fiducia del turista – sia esso italiano o straniero – nella bontà qualitativa dell'offerta turistica medesima, per non parlare della fiducia dei cittadini e degli operatori stessi nella certezza della legge e nel valore della tutela della salute.

Questo provvedimento, infine, si inserisce in un generale contesto legislativo del nostro Paese dove, negli ultimi due anni, per quanto riguarda la normativa ambientale, si procede in controtendenza rispetto al più generale e positivo processo di adeguamento all'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame, come già un precedente decreto-legge in materia di rifiuti, si pone in una linea di discontinuità rispetto ai provvedimenti legislativi adottati negli ultimi anni per il rispetto delle direttive europee, poi spazzati via dalla fiducia inopinatamente posta la settimana scorsa e, voglio aggiungere, da una successiva circolare del capo di Gabinetto del Ministro, che ha richiesto a tutti i servizi che dipendono da quel Ministero di disapplicare le leggi.

Visto che in questo ramo del Parlamento è stata approvata la delega, è sorprendente apprendere dell'esistenza di una circolare che va contro le leggi e ne chiede la disapplicazione, che non potrebbe essere effettuata e praticata non solo di qui all'approvazione definitiva della legge delega, ma neppure fintanto che non saranno definitivamente emanati i provvedimenti delegati. Mi chiedo, quindi, in che modo continui ad operare questo Ministero, che costantemente non applica le leggi, anzi le considera qualcosa di cui non preoccuparsi in alcuna maniera.

Il fatto è – concludendo – che anche dopo i miglioramenti apportati si consentirà, a stagione ormai in corso e in base ad un limitato numero di campionature non consecutive e non effettuate durante il periodo di massimo affollamento dell'anno precedente, l'immediata riapertura alla balneazione di alcuni tratti di costa che, sulla base della normativa nazionale e comunitaria vigente, non presenterebbero caratteristiche tali da tranquillizzare tutti noi sulla salubrità delle acque e sull'assenza di rischi per la salute pubblica.

Per questi motivi, signor Presidente, confermiamo il voto contrario già espresso in prima lettura in questo ramo del Parlamento, con ciò dimostrando di voler portare avanti una battaglia, che conduciamo da anni ormai lontanissimi, affinché il nostro mare e le attività economiche che prosperano su di esso possano godere delle attenzioni che dovrebbero loro essere garantite da chi governa il Paese e amministra la cosa pubblica e che invece vedono costantemente l'interesse generale (quello dell'ambiente) subordinato ad altri, assai più meschini e per noi assai meno rispettabili. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

DETTORI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se questo provvedimento è un atto dovuto per consentire il decollo economico di numerose realtà rivierasche di molte zone del Paese, non ci deve sfuggire il fatto che non vi è un impegno di questo Governo, una politica chiara in direzione della tutela delle acque.

Il Gruppo della Margherita questa volta si asterrà, esprimendo tuttavia un giudizio negativo sul lavoro frammentario e superficiale svolto in questi anni in materia di salvaguardia ambientale.

Credo che per agganciarci all'Europa, per poter essere un Paese moderno e civile, la tutela del patrimonio ambientale e soprattutto delle acque debba essere al primo posto. È su questo che si vincono le battaglie relative alla qualità della vita.

Il Gruppo della Margherita, pertanto, si asterrà nella votazione del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

ROTONDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTONDO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei brevemente e schematicamente motivare il voto di astensione dei senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, come modificato dalla Camera dei deputati.

Vorrei tuttavia sottolineare un'evenienza certamente non molto lusinghiera per quest'Aula. Come si può notare, il testo licenziato dal Senato in prima lettura è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento; durante la discussione generale alla Camera da più parti è stato definito sbagliato ed approssimativo e per migliorarlo sono stati accolti alcuni emendamenti.

Ciò che va a demerito della maggioranza in quest'Aula è il fatto che già in Senato emendamenti simili a quelli poi approvati erano stati presentati dal centro-sinistra e purtroppo respinti. Dobbiamo pensare che i senatori del centro-destra siano meno sensibili alle questioni ambientali e alla difesa della salute della popolazione rispetto ai propri colleghi della Camera? Penso di no. La verità è che purtroppo in Senato c'è probabilmente minore predisposizione alla discussione e al confronto; si presta meno attenzione a quanto proposto e sollecitato dagli esponenti dell'opposizione.

Tornando al merito del testo in esame, quest'anno il puntuale decreto sulle acque di balneazione non interviene sui valori limite dell'ossigeno disciolto, bensì, a differenza degli anni passati, affronta la problematica dei controlli e del monitoraggio delle acque, ma anche la competenza del rilascio dell'idoneità delle stesse. Aspetti importanti, quindi, per quanto riguarda la sanità pubblica, ma con ricadute rilevanti sull'economia di ampie aree costiere del nostro Paese.

Rimane però tutta irrisolta la questione di un piano generale di risanamento e di miglioramento della qualità ambientale delle coste e delle

acque nell'intero territorio nazionale. Dobbiamo continuare nell'azione di difesa, intrapresa negli ultimi anni, di una parte così importante del nostro Paese; essa, però, non può essere fatta a colpi di decreto-legge, come sta avvenendo, ma attraverso uno strumento legislativo organico e condiviso, che tenga conto anche dell'apporto costruttivo dell'opposizione, come la storia parlamentare del provvedimento oggi dimostra.

Si tratta di argomenti di eccezionale importanza che intervengono in settori fondamentali, come la salute e la difesa delle nostre coste.

Malgrado i rilievi fatti, il Gruppo dei Democratici di Sinistra, comprendendo l'importanza e l'urgenza del provvedimento, dichiara il proprio voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

MULAS (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS (AN). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, avevamo già espresso parere favorevole in prima lettura in quest'Aula e le motivazioni del voto erano state esposte negli interventi svolti sia in Aula che in Commissione. Il provvedimento torna ora al Senato ulteriormente modificato dagli emendamenti approvati alla Camera, offre ulteriori garanzie per la sicurezza delle acque di balneazione e per la tutela della salute dei cittadini ed in pratica ci consente di essere alla pari con i Paesi più progrediti d'Europa nel settore.

Per questo motivo confermiamo il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CHINCARINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHINCARINI (LP). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord voterà ovviamente a favore del provvedimento. Vorrei però richiamare il contenuto dei miei due ordini del giorno G2 e G3.

Il decreto-legge in esame sposta i termini, ma non affronta i problemi. Allora, delle due l'una: o si realizza la riforma del sistema dei trasferimenti, consentendo ai comuni di intervenire direttamente per la depurazione delle proprie acque, oppure, non volendo affrontare questo grande problema, i comuni devono avere la possibilità di intervenire sui propri impianti di depurazione e di collettazione delle fognature con adeguati finanziamenti. I miei ordini del giorno riguardavano specificamente le acque interne, dei fiumi e dei laghi.

Gli enti locali facenti parte dei consorzi che dovrebbero affrontare questi problemi investono parte delle proprie risorse finanziarie per intervenire, in un quadro di assoluta modestia di fondi. Mi auguro che qualcuno nel Governo abbia tempo e modo di riflettere seriamente su queste parole. La Lega Nord, in Commissione ambiente, continuerà a sostenere

questi provvedimenti se verrà dato un segnale importante in ordine al risanamento delle acque interne, dei fiumi e dei laghi. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1545-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, considerata la necessità di garantire in generale la corrispondenza temporale e quantitativa tra gli oneri recati dai provvedimenti di spesa e la copertura finanziaria degli stessi, esprime parere di nulla osta sull'articolo 2 nel presupposto che i decreti legislativi previsti dal comma 1, i provvedimenti collegati e gli accordi da definire in sede di conferenza unificata, indicati nel comma 5, vengano adottati in una cornice finanziaria unitaria volta a garantire il rispetto del suddetto principio. In particolare, si rileva la necessità che il rispetto dei vincoli derivanti dalla risorse disponibili costituisca uno dei criteri per l'esercizio della delega, ovvero che l'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane venga graduato in relazione al trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative preordinate alla copertura finanziaria degli oneri effettivamente conseguenti all'adozione dei decreti legislativi.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sui restanti articoli, osservando che, in merito all'articolo 7, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica non escluda la possibilità di adottare le misure di copertura finanziaria che possano rendersi necessarie nel quadro del procedimento ivi delineato e che la relazione tecnica indicata nel comma 3

del medesimo articolo si intenda riferita a quella prevista dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Do lettura altresì del parere espresso dalla 1^a Commissione sugli emendamenti:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, non mi illudo che l'emendamento 1.100 possa trovare il consenso dell'Aula perché so che vi è un'intesa, più consociativa che *bipartisan*, tra maggioranza e opposizione per varare il testo così come ci è stato trasmesso dalla Camera.

Desidero egualmente sottolineare l'incongruenza contenuta nell'articolo 1, così come è stato modificato dalla Camera rispetto al testo iniziale del Senato. Il testo che avevamo varato in sede di prima lettura prevedeva che costituissero un vincolo alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni i trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione. Il testo che la Camera ci ha trasmesso prevede invece che qualunque trattato internazionale rappresenti un vincolo alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

Ora, mi sembra che questa norma sia oltretutto incostituzionale, perché l'articolo 80 della Costituzione prevede, lo rileggo per me stesso più che per i colleghi che: «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Noi invece, con questa formulazione che la Camera ci ha trasmesso, consentiamo che un trattato non approvato con legge da parte delle Camere possa modificare o rappresentare un vincolo alle leggi stesse; quindi, si tratta di una riduzione della sovranità del Parlamento, che dovrebbe essere limitata solo con la legge di ratifica e che è invece subordinata a intese tra Governi.

Ecco il significato del mio emendamento: ripristinare la formula che i vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni sono rappresentati dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei invitare il collega Del Pennino a ritirare l'emendamento 1.100, altrimenti il mio parere sarà contrario.

In realtà, nella sostanza siamo d'accordo al ripristino di tale regola, però ciò significherebbe, innanzi tutto, entrare in rotta di collisione con la Camera dei deputati, che non ha ritenuto di condividere la nostra posizione, e comunque prolungare i tempi di approvazione di un provvedimento che invece riteniamo sia divenuto urgente e ormai maturo per l'approvazione definitiva.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, pur apprezzando molto, come ho avuto già occasione di rappresentargli nel corso del lavoro in Commissione, lo spirito che anima la proposta del senatore Del Pennino, non siamo nelle condizioni di poter accettare il suo emendamento in questa sede, cioè nel contesto di questo disegno di legge. Pertanto, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Del Pennino, intende ritirare il suo emendamento?

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Lo mantengo, Presidente, e mi riservo di chiedere sullo stesso la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto contrario a questo emendamento. Non lo faccio perché sia sbagliato; anzi, si può addirittura sostenere, come mi sembra il relatore abbia accennato, che l'emendamento sia superfluo. È chiaro che i trattati internazionali intanto vincolano i legislatori interni in quanto siano entrati a far parte del nostro ordinamento.

Presidenza del vice presidente SALVI

(*Segue* BASSANINI). Inoltre, quando è richiesta una legge di autorizzazione alla ratifica, i trattati non entrano costituzionalmente a far parte dell'ordinamento se tale legge non è stata approvata. Quindi, l'emendamento, di per sé, si potrebbe considerare del tutto superfluo.

Gli emendamenti superflui, normalmente, si possono anche votare, ma qui subentra un'altra esigenza o, credo, un'altra scelta, che il senatore Del Pennino sbaglia a definire consociativa e non *bipartisan*. Se c'è un caso in cui è giusto affermare che siamo di fronte ad un'esigenza *bipartisan* è proprio questo, cioè la necessità di disporre il più rapidamente possibile di alcuni essenziali strumenti di attuazione di una riforma costituzionale che è in vigore già da un anno e mezzo abbondante.

Ora, proprio per questo appare raccomandabile, anche quando, come da parte nostra, ci sarebbero pure legittime esigenze di ulteriore correzione e miglioramento di questo testo, non allungarne ulteriormente l'*iter* legislativo e quindi evitare emendamenti, come questo, che, essendo del tutto superflui, precisando qualcosa che è già nel nostro ordinamento, avrebbero come unico effetto il ritorno alla Camera di questo provvedimento, che invece è necessario entri in vigore e sia operativo al più presto.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario a questo emendamento in quanto, conformemente a quanto affermava il senatore Bassanini, non riteniamo corretta l'interpretazione data dal collega Del Pennino, secondo il quale la modifica introdotta alla Camera farebbe sì che una semplice intesa internazionale fra Stati diventi elemento di vincolo per la legislazione nazionale e regionale.

Non è, a nostro parere, così: il trattato internazionale diventa vincolo nel momento in cui, secondo Costituzione, è convertito in legge dal Parlamento. Quindi, la specificazione che avevamo approvato in prima lettura al Senato era pleonastica e la Camera, nel sopprimerla, non ha inteso cambiare il senso della legge che, secondo noi, rimane assolutamente inalterato. Per questi motivi voteremo contro l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Del Pennino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, l'articolo 2 avrebbe dovuto normare l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione

in tutti i settori di esclusiva competenza dello Stato. In particolare, nella disposizione di cui al comma 2, lettera *p*), si sofferma sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ivi compresi i sistemi elettorali e gli organi di Governo. Per fare ciò il Governo chiede la delega a se stesso nel merito delle competenze esclusive, in particolare sulla individuazione di funzioni fondamentali per il funzionamento delle autonomie locali.

Il ricorso al decreto legislativo su materie di tale delicatezza, e per giunta per nulla tecniche, è inopportuno e politicamente sbagliato e quindi, a nostro avviso, inaccettabile. Da tempo l'uso improprio dello strumento della delega ha via via determinato l'esautoramento e la spoliazione del Parlamento delle sue funzioni, con conseguenze democratiche che vanno ben al di là dei limiti già oggi imposti da un sistema maggioritario dell'alternanza, ormai sempre più caratterizzato da atti da regime (vedi lo scandaloso oscuramento sui *referendum* del 15 e 16 di giugno).

La delega al Governo per individuare funzioni fondamentali, essenziali al funzionamento degli enti locali, e le stesse deleghe per la determinazione di funzioni essenziali per il soddisfacimento dei bisogni primari nelle comunità di riferimento è davvero un atto che consente al Governo di imporre e decidere, in sfregio alla stessa Costituzione nazionale, che sancisce autonomia funzionale agli enti locali su materie amministrative, su bisogni primari della sfera delle autonomie.

Tra l'altro, si aggiunge confusione a confusione. È noto, infatti, il contenzioso insorto sulle competenze tra Stato e Regioni rispetto alla interpretazione della modifica del Titolo V. Essa può qui addirittura aumentare, essendo assai difficile individuare cosa possa intendersi e rientrare tra i bisogni primari; un esempio è sicuramente l'assistenza sociale e sanitaria. L'invasione di campo per parti incrociate tra le istituzioni rischia di aumentare, anziché di diminuire. Le Regioni, infatti, su materie per loro esclusive sono tenute al solo rispetto dei limiti costituzionali stabiliti, nonché dei vincoli comunitari-europei.

Quindi, la delega al Governo su atti fondamentali e controversi, che possono avere gravi ripercussioni sociali, è, a nostro avviso, irricevibile. La nostra richiesta di soppressione dell'articolo 2 è quindi coerente con il rilancio del ruolo sovraordinato dell'organo legislativo (Parlamento e Consigli regionali), impedendo al Governo di prevaricare sulle esperienze democratiche delle Assemblee elettive.

Noi insistiamo nel ritenere sbagliata e dannosa la riforma del Titolo V, ma ancora peggiore una norma attuativa che consente al Governo di decidere, senza alcun confronto, le modalità di funzionamento di ogni ente locale.

Quindi, nell'esprimere un parere negativo sull'articolo 2, di cui chiediamo la soppressione, riformuliamo il concetto secondo cui lo strumento attuativo di una norma sbagliata doveva vedere una significativa correzione alle possibili devastanti deviazioni sociali in termini di ulteriore frantumazione territoriale. Occorre imporre l'unitarietà sociale attraverso

norme quadro sui diritti civili e sociali entro le quali le Regioni possano muoversi rispetto alle loro specificità.

La concentrazione dell'azione sinergica degli Esecutivi nazionali e regionali rischia di compromettere definitivamente le democrazie dirette e partecipative che esprimono i consigli e il Parlamento ed è per questa motivazione che chiediamo la soppressione dell'articolo 2. (*Applausi del senatore Malabarba*).

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.101 e mantengo l'ordine del giorno G2.100.

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, i tre emendamenti che ho presentato, uno dei quali solo a firma mia, gli altri a firma anche dei colleghi Pizzinato e Zorzoli, riguardano le norme della delega relative alle città metropolitane, perché ci troviamo in presenza di un testo che è davvero curioso: esso prevede una delega in cui, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, non sono definiti né i principi né i criteri direttivi.

Si dice infatti che il Governo è delegato a emanare uno o più decreti per «adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati».

Ora, poiché l'articolo 114 prevede semplicemente che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, Regioni e Stato e quindi introduce, come soggetto istituzionale, la Città metropolitana che prima non aveva dignità costituzionale, ma non indica assolutamente nulla di più, una delega di questo genere è una delega senza criteri e senza principi direttivi.

Io propongo allora, nell'emendamento a mia sola firma, il 2.103, la soppressione delle lettere *h*) e *i*), in modo da lasciare il problema della istituzione delle città metropolitane alla legge ordinaria, sottraendolo alla legislazione delegata.

Con gli altri due emendamenti invece, quelli a firma anche dei colleghi Pizzinato e Zorzoli, cioè il 2.102 e il 2.104, proponiamo soluzioni meno drastiche. In particolare, con il 2.102 proponiamo semplicemente di stabilire che, nei casi in cui sia istituita la città metropolitana, non venga previsto il mantenimento ai comuni e alle province delle funzioni che hanno attualmente, perché è chiaro che dovranno distribuirsi fra la città metropolitana e gli altri soggetti istituzionali che convivranno con essa.

Con l'emendamento 2.104 chiediamo di introdurre dei principi e dei criteri direttivi che in questa materia non possono mancare, e li individuiamo nel fatto che la città metropolitana dev'essere prevista obbligatoriamente per le aree in cui vi sia un comune capoluogo che abbia almeno 800.000 abitanti, che si stabilisca che dove c'è la città metropolitana essa sostituisce la provincia e che dev'essere garantito un equilibrio territoriale e demografico fra i comuni all'interno della città metropolitana attraverso lo scorporo del comune capoluogo, perché è un controsenso procedere al-

l'istituzione di una città metropolitana e prevedere al tempo stesso il mantenimento in vita di un comune capoluogo che finirebbe con l'interferire con le competenze e con le funzioni della città metropolitana.

Non vogliamo introdurre criteri così dettagliati? Vogliamo dare indicazioni più vaghe? Bene, il Governo presenti una proposta emendativa rispetto a tale testo perché la delega così com'è concepita, senza alcun criterio direttivo e senza alcun principio cui attenersi, è chiaramente incostituzionale.

MAGNALBÒ, *relatore*. L'ordine del giorno G2.101 si dà per illustrato.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, devo anzitutto ricordare che il presente articolo 2 è quasi integralmente corrispondente agli emendamenti che in questa sede, in prima lettura, furono presentati da parte nostra ed anche da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Si tratta di un ulteriore strumento di attuazione del Titolo V – la definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali – assolutamente necessario per il corretto avvio dell'attuazione di questa riforma costituzionale e, se non vado errato, signor Ministro, nell'attuale formulazione esso ha ricevuto il consenso unanime della Conferenza Stato-Città-autonomie locali, quindi anche delle istituzioni interessate, gli enti locali, attraverso la loro rappresentanza, peraltro politicamente molto articolata.

Proprio per questo a noi non è sembrato utile intervenire sul testo con alcune modifiche e perfezionamenti che pure avremmo ritenuto opportuni, bensì chiarendo due punti ai fini dell'interpretazione.

Con l'ordine del giorno G2.102 chiediamo che le disposizioni sui controlli preventivi interni che dovranno essere «mantenute ferme» devono essere interpretate esattamente in questo senso e non nel senso di un ripristino di controlli preventivi esterni, di etero-controlli di legittimità sui singoli atti che sono stati abrogati dalla riforma costituzionale.

L'ordine del giorno G2.103 riguarda le Regioni a statuto speciale e le province autonome ed impegna il Governo per quanto di competenza – quindi nel rispetto degli Statuti speciali – a prevedere analoghe forme di tutela dell'autonomia degli enti locali anche nelle Regioni a statuto speciale.

CREMA (*Misto-SDI*). Signor Presidente, insieme ad altri colleghi ho presentato l'ordine del giorno G2.104, anche in adempimento di un impegno assunto nei confronti delle organizzazioni delle autonomie locali, in base all'accordo sottoscritto tra le province autonome, le Regioni a statuto speciale ed i comuni a Cagliari (peraltro, ero presente a quel Convegno quale rappresentante di un'associazione di cui sono responsabile a livello nazionale).

Si tratta di un atto dovuto anche per dare voce ad un'istanza che non è stato possibile concretizzare con l'approvazione di alcuni emendamenti alla Camera dei deputati. Mi auguro quindi che il Governo, coerentemente

con gli impegni assunti nei confronti delle associazioni delle autonomie locali, voglia accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MAGNALBÒ, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 2.100, poiché va a colpire al cuore il provvedimento abolendo per intero la delega.

Ringrazio il senatore Stiffoni per aver ritirato l'emendamento 2.101, che diluiva il senso della norma.

Per quanto concerne gli emendamenti 2.102, 2.103 e 2.104, chiedo ai presentatori di ritirarli. Il senso dell'emendamento 2.102 è implicito nel contesto della norma; l'emendamento 2.103 chiede di sopprimere due lettere del comma 4 che fanno riferimento alla Città metropolitana.

Questi due emendamenti sono connessi all'emendamento 2.104, di cui chiedo il ritiro, perché un tema come quello della Città metropolitana, signor Presidente, onorevoli senatori, credo vada affrontato attraverso una norma articolata e meditata come la delega e forse questo emendamento costituisce una fuga in avanti. È apprezzabile il contenuto, ma chiedo al senatore Del Pennino di ritirare i tre emendamenti.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, sul G2.100 mi rimetto al Governo; esprimo parere favorevole sul G2.101 della Commissione e sull'identico ordine del giorno G2.102, del senatore Bassanini e di altri senatori. Per quanto riguarda gli ordini del giorno G2.103 e G2.104, identico all'ordine del giorno G2.105, mi rimetto al Governo.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, per quanto concerne gli emendamenti, il parere del Governo è contrario e quindi conforme a quanto già espresso dal relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.100, del senatore Stiffoni ed altri, potrei accoglierlo con alcune parzialissime modifiche. Al secondo capoverso dopo le parole «competenza legislativa statale» aggiungerei le altre «in tale materia»; inoltre, al primo capoverso che inizia con «sottolineato», dopo le parole «individuare un nucleo di funzioni» aggiungerei «fondamentali» sopprimendo la parte restante del periodo, cioè dalle parole «tra quelle attribuite» fino a «a tali enti attribuite». Infine, per quanto riguarda il dispositivo, che inizia con il capoverso «ad assicurare», dopo le parole «con l'individuazione di un nucleo di funzioni», aggiungerei «essenziali per il funzionamento degli enti locali e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle rispettive collettività», sopprimendo le parole «significative, tra quelle già attribuite agli stessi enti locali». In questi termini, potrei accogliere l'ordine del giorno presentato dal senatore Stiffoni.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.101 della Commissione, identico all'ordine del giorno G2.102, presentato dal senatore Bassanini

e da altri senatori, lo accolgo senz'altro, perché mi sembra molto pertinente.

Sull'ordine del giorno G2.103, presentato dai senatori Bassanini, Vil-lone e Vitali, sarei d'accordo. Cambierei soltanto, all'ultimo capoverso, se i presentatori sono d'accordo, l'espressione «ad applicare» con «a favore», che mi sembra anche di più ampia portata. In questi termini lo accoglierei.

L'ordine del giorno G2.104 sostanzialmente ripete una posizione già espressa unanimemente dall'ANCI; mi sembra opportuno accoglierlo. Naturalmente accolgo l'identico ordine del giorno G2.105.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Sull'emendamento 2.102 c'è l'invito del relatore al ritiro. Chiedo ai proponenti se accolgono tale invito.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Del Pennino e Zorzoli, accolgo l'ipotesi formulata dal relatore e dal Governo, proponendo un ordine del giorno affinché nella definizione del decreto legislativo si tenga conto dei principi contenuti negli emendamenti in relazione al ruolo delle Città metropolitane.

Do lettura dell'ordine del giorno G2.106:

«Il Senato impegna il Governo, nell'esercizio della delega relativa alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, a prevedere l'istituzione obbligatoria della Città metropolitana almeno per le aree i cui Comuni capoluogo abbiano una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, stabilendo che la Città metropolitana sostituisca nelle aree in cui è istituita la Provincia, ed affidando alle Regioni il compito di garantire che i Comuni che fanno parte della Città metropolitana abbiano una dimensione territoriale e demografica tra loro omogenea».

Consegno alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno, avendo presente, come ho già detto questa mattina e come abbiamo avuto occasione di sottolineare all'avvio in Commissione dell'esame dei due disegni di legge sulle Città metropolitane, che è necessario, almeno per le quattro grandi aree metropolitane, pervenire a delle determinazioni, poiché si fa riferimento all'impegno che il Governo ha assunto di attuare la delega che il Parlamento gli affida.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, se non ho inteso male, quest'ordine del giorno sostituisce non solo l'emendamento 2.102, ma anche l'emendamento 2.104.

PIZZINATO (DS-U). Per l'appunto, signor Presidente.

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, sono disposto a ritirare l'emendamento 2.103 in caso di accoglimento dell'ordine del giorno G2.106 da parte del Governo.

PRESIDENTE. Dunque, il ritiro di questi emendamenti è subordinato all'orientamento del Governo, che invito ad esprimersi al riguardo.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, credo di aver spiegato più volte, anche in Commissione, che un conto è essere d'accordo sulla sostanza, un altro è essere d'accordo anche sulla procedura che poi porta a determinate conseguenze sulla sostanza stessa.

L'ordine del giorno in esame, che ricalca un concetto espresso nel corso dell'illustrazione degli emendamenti dai senatori Del Pennino e Pizzinato, finisce con l'essere eccessivamente vincolante nel dettaglio per il Governo al di là di ciò che, con difficoltà, è stato possibile concordare nell'ambito della delega cui si fa riferimento, frutto di un complicatissimo equilibrio fra le Regioni, i Comuni, le istituzioni locali, le Province, le Comunità montane, il Governo della Repubblica, e con una serie di ulteriori intrecci che non sto a descrivere per non annoiare eccessivamente l'Aula.

Se l'ordine del giorno entrasse meno nel dettaglio, si potrebbe anche accogliere, nel senso che poi si vedrà in che modo tener conto della volontà dichiarata. La stessa precisazione del numero degli abitanti mi sembra eccessiva; questo dato, a mio parere, dovrebbe nascere da un ulteriore approfondimento, piuttosto che dall'espressione di una mera intenzione. Ciò appare riduttivo da un punto di vista formale ed eccessivo da un punto di vista sostanziale.

Pertanto, mi permetto di insistere con i colleghi Del Pennino e Pizzinato. L'argomento è molto presente nella nostra attività di Governo e ad esso dedicheremo tutta l'attenzione possibile. Torneremo in Parlamento con il decreto legislativo e vedremo in che modo, nell'ambito di questo percorso, si potrà ottenere il risultato auspicato. Io, però, non vincolerei il Governo ad accettare un'impostazione di dettaglio così articolata.

Qualora gli emendamenti non fossero ritirati e in mancanza di un'eventuale diversa formulazione dell'ordine del giorno, mi troverei costretto a confermare il mio parere negativo.

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, chiedo al Ministro se il riferimento che egli fa all'ordine del giorno è limitato alla specifica-

zione relativa al numero degli abitanti: in questo caso non vi sarebbe nulla in contrario a non indicare alcuna soglia minima di abitanti.

Credo, insomma, che sarebbe utile giungere ad una formulazione non così vincolante per il Governo, ma che precisi almeno un criterio e un principio direttivo per la formulazione del decreto delegato. Da parte nostra si potrebbe aderire ad una proposta di questo genere se venisse formulata dal Governo.

PRESIDENTE. In questo caso, però, bisognerebbe essere in presenza di un testo diverso, dal momento che è impossibile espungere dall'ordine del giorno G2.106 il riferimento al numero degli abitanti, perché significherebbe prevedere città metropolitane ovunque, il che non credo coincida con l'intendimento dei presentatori.

PIZZINATO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (*DS-U*). Formuli il Governo una proposta in merito, perché il testo dell'ordine del giorno in realtà non coincide con l'emendamento, in quanto è stata eliminata una serie di particolari. Sono incardinate presso la 1^a Commissione due proposte di legge molto simili, firmate dai colleghi della maggioranza e dell'Ulivo che, relativamente a certe realtà, mostrano di avere opinioni comuni.

Siccome il Governo ha fatto presente di dover tener conto della Conferenza Stato-Regioni formuli lo stesso Governo o il relatore un ordine del giorno diverso o, meglio, modificato rispetto a quello che abbiamo presentato, e lo valuteremo.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo e il Governo non ha nulla in contrario, propongo di accantonare per qualche minuto questo ordine del giorno, affinché i presentatori possano individuare una formulazione più snella, così come auspicato dal rappresentante del Governo.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Senatore Stiffoni, accoglie le proposte di modifica all'ordine del giorno G2.100?

STIFFONI (*LP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Essendo stati altresì accolti dal Governo anche gli ordini del giorno G2.101 e G2.102, di contenuto identico, non verranno posti in votazione.

Senatore Bassanini, il Governo chiede di sostituire, nell'ordine del giorno G2.103, le parole «ad applicare» con le parole «a favorire»: accoglie tale richiesta di modifica?

BASSANINI (*DS-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.103 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Essendo stati altresì accolti dal Governo anche gli ordini del giorno G2.104 e G2.105, di contenuto identico, non verranno posti in votazione.

Accantoniamo dunque anche la votazione dell'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, il termine «meramente» aggiunto dalla Camera al testo dell'articolo 2 (corrispondente all'articolo 3 al nostro esame) tende ad enfatizzare un concetto che era già chiaro così come era stato espresso nel testo approvato dal Senato della Repubblica. Ritengo dunque che il termine «meramente» possa essere tranquillamente soppresso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, pur convenendo su quanto proposto dal collega Del Pennino, faccio presente che rinviare questo testo alla Camera solo per una sua «ripulitura» avrebbe conseguenze eccessive; per cui invito il presentatore al ritiro dell'emendamento, altrimenti esprimo parere contrario.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Del Pennino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato l'emendamento 4.100, ritirato dal presentatore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, sull'articolo 7 è stata apporata dalla Camera dei deputati la più rilevante correzione negativa, almeno dal nostro punto di vista.

Infatti, mentre l'inserimento della delega per l'identificazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, voluta dalla Camera con l'articolo 2, corrispondeva, come ricordavo, ad emendamenti da noi stessi presentati in prima lettura al Senato, in questo caso la Camera è intervenuta a sopprimere sostanzialmente la disposizione che consentiva di integrare le sezioni regionali della Corte dei conti nell'esercizio delle funzioni di controllo di gestione sugli enti locali e nella verifica del rispetto del Patto di stabilità con consiglieri di preparazione, professionalità e competenze non strettamente giuridiche, tenuto conto che si tratta non di un'attività di carattere giurisdizionale o di controllo di legittimità, ma di un'attività in cui sono necessarie competenze di carattere economico, statistico o gestionale.

Questa disposizione è importante perché la presenza di consiglieri con questa preparazione e competenza eviterebbe il rischio di un controllo formalistico da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti ed anche di un intralcio per le scelte di merito compiute dalle Regioni e dagli enti locali nell'esercizio della loro autonomia, sovrapponendo una scelta di merito in realtà effettuata dalle sezioni regionali della Corte dei conti.

La Camera ha modificato il testo in un senso che noi giudichiamo francamente negativo, ma le ragioni che abbiamo più volte illustrato oggi in quest'Aula, che spingono ad una rapida approvazione di questo provvedimento per dotare il nostro ordinamento degli strumenti necessari

per l'attuazione della riforma del Titolo V ci suggeriscono di non riaprire la questione sotto forma di emendamento.

Abbiamo, quindi, ritenuto di proporre all'attenzione dell'Assemblea un ordine del giorno che invita il Governo a studiare, in collaborazione con la stessa Corte dei conti, misure idonee per adeguare la composizione, la struttura e gli strumenti di lavoro delle sezioni regionali della Corte stessa per metterle in grado di svolgere con maggior competenza e maggiore efficacia le funzioni delicatissime di controllo sulla gestione e sul rispetto del Patto di stabilità. È chiaro che studiare significa predisporre misure che, se l'esito dello studio è positivo, saranno sottoposte all'esame delle competenti sedi e, inevitabilmente, del Parlamento.

A noi sembra che le perplessità sorte, legate quasi sempre a questioni di difesa corporativa della struttura della Corte dei conti, possano essere superate. Per facilitare ulteriormente una convergenza, ritiriamo l'ordine del giorno G7.100 e sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea e del Governo l'ordine del giorno G7.101, che esprime questo concetto in forma ampiamente flessibile, consentendo di indicare l'obiettivo senza pregiudicare le soluzioni che, nell'ambito della ricerca e dell'approfondimento, emergeranno come le più opportune.

IZZO (*FI*). Signor Presidente, onorevole Ministro, modifichiamo l'ordine del giorno G7.102 nella parte dispositiva, inserendo dopo le parole «impegna il Governo» le parole «ad esaminare l'opportunità di» e sopprimendo l'ultima parte, dalle parole «mediante la riduzione» fino alla fine. Figura comunque l'impegno del Governo a risolvere la questione con regolamento, nella direzione indicata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

MAGNALBÒ, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, accoglierei l'ordine del giorno G7.101 con alcune parzialissime modifiche. Nella parte dispositiva, al primo capoverso, propongo la soppressione delle parole «il Consiglio di Presidenza del» nonché delle altre «e a sottoporre all'esame del Parlamento». Questa specificazione mi sembra superflua, perché se l'esito dello studio sarà positivo, sarà ovviamente presentato un disegno di legge al Parlamento. Chiedo, infine, la soppressione dell'ultima parte del secondo capoverso, dalle parole «fermo restando» fino alla fine.

Accolgo l'ordine del giorno G7.102, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono le proposte di modifica del Ministro.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, non ho difficoltà ad accogliere queste modifiche che da un certo punto di vista migliorano persino il testo rispetto all'obiettivo che intendiamo perseguire.

PRESIDENTE. Una collaborazione *bipartisan* di altissimo livello!

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.101 (testo 2) e G7.102 (testo 2) non saranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 11 e 12, corrispondenti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'ordine del giorno G2.106, derivante dalla trasformazione degli emendamenti 2.102 e 2.104, precedentemente accantonato.

Senatore Magnalbò, siete addivenuti a una nuova stesura?

MAGNALBÒ, *relatore*. Il testo potrebbe essere il seguente:

«Il Senato impegna il Governo, nell'esercizio della delega relativa alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, a prevedere l'istituzione della Città metropolitana, almeno per alcune aree in cui i Comuni capoluogo abbiano una popolazione residente superiore ad un certo numero di abitanti, evitando le moltiplicazioni dei livelli di governo e affidando alle Regioni il compito di fare in modo che i Comuni che fanno parte della Città metropolitana abbiano una dimensione territoriale e demografica tra loro omogenea».

PRESIDENTE. Il Ministro ha ascoltato questa nuova formulazione?

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Stavo finendo di leggerla.

PRESIDENTE. Pregherei di consegnare alla Presidenza questo testo. Poiché mi sembra di capire che il Ministro abbia bisogno di riflettere brevemente su di esso, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 19,00, è ripresa alle ore 19,10).

Sulla scomparsa di Luciano Berio

DEBENEDETTI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI (DS-U). Signor Presidente, mi è giunta notizia, poco fa, che è mancato Luciano Berio.

Altri commemoreranno la figura di questo grande musicista e compositore, uno dei maggiori della seconda metà del secolo scorso, dalle sperimentazioni degli anni Cinquanta alle grandi opere oggi contese dai principali teatri del mondo.

Luciano Berio ultimamente era anche presidente dell'Accademia di Santa Cecilia qui a Roma e in tale posizione ha portato nella Capitale alcuni memorabili eventi.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di seguirlo dagli anni della mia giovinezza e di esserne amico e quindi vorrei associare l'Assemblea, se il Presidente lo riterrà, al ricordo di questo grande italiano in un abbraccio affettuoso alla famiglia, alla moglie Talia e ai figli.

PRESIDENTE. Sono certo di interpretare il sentimento unanime dell'Assemblea nell'esprimere il cordoglio del Senato per la scomparsa di questa grande figura, del maestro Berio, cordoglio al quale naturalmente unisco il mio personale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1545-B

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 1545-B.

Do lettura del testo definitivo dell'ordine del giorno G2.106, precedentemente accantonato:

«Il Senato impegna il Governo, nell'esercizio della delega relativa alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, a studiare le modalità di istituzione della Città metropolitana almeno per alcune aree i cui comuni capoluogo abbiano una popolazione residente superiore ad un determinato numero di abitanti, evitando il moltiplicarsi di livelli di governo».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, se i proponenti sono d'accordo, lo accoglierei come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.106 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge, introdotto dalla Camera dei deputati, precedentemente accantonato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, riconfermiamo il voto contrario su questo provvedimento, anche alla luce delle modifiche in negativo che sono intervenute nel testo licenziato dalla Camera, come l'introduzione dell'articolo 2, recante un'ulteriore delega al Governo, di cui abbiamo chiesto la soppressione.

Noi pensiamo che questo disegno di legge sia frutto di una discussione che è nata male già nella scorsa legislatura e che si conclude adesso con l'approvazione di un provvedimento basato su un'idea di federalismo che aveva alle spalle una sorta di ideologia indipendente dagli obiettivi che ci si voleva prefiggere con una riforma federale.

Nella discussione in prima lettura abbiamo già ricordato che la storia del federalismo, i concetti e le esperienze di tutto il mondo sono di diversa natura. Da noi si verifica un processo inverso rispetto all'esperienza di altri Paesi da questo punto di vista. Abbiamo ritenuto che fosse necessario dare seguito anche ai principi costituzionali con l'idea di un regionalismo forte, di un decentramento forte dei poteri, cioè essere più vicini e rispondere meglio ai problemi dei cittadini; questo dovrebbe essere il punto fondamentale di ogni riforma: garantire i diritti universali previsti dalla Costituzione, rendendoli effettivamente esigibili.

Questo è ciò che ci divide profondamente dall'impostazione del provvedimento al nostro esame, ma anche dall'esperienza fin qui compiuta sulla materia. Si sono introdotti principi di sussidiarietà che di fatto hanno portato ad una privatizzazione dei servizi e ad una cancellazione, in alcuni casi, di diritti.

Anziché cercare di alzare il livello delle garanzie dal punto di vista dei diritti, nei fatti – e le esperienze di questi anni lo stanno a dimostrare – si va tendenzialmente verso una differenziazione e a volte verso una

contrapposizione e una competizione tra Regioni. In tal modo, alle differenze già esistenti tra le condizioni dei cittadini e delle cittadine nelle diverse aree del Paese si aggiungono le differenze territoriali.

Con questa legge attuativa si aggiunge un dato che noi consideriamo grave anche dal punto di vista politico: quello della costituzionalizzazione di fatto del patto di stabilità interno; un patto interno all'Europa che noi non avevamo condiviso perché consideravamo che l'Europa dovesse avere altri parametri di riferimento per costruire la sua identità e la sua unità. Quello dei bilanci è invece diventato l'unico parametro e tale parametro non solo è stato introiettato sul territorio nazionale, ma addirittura, con questa legge attuativa, diventa vincolante rispetto ai bilanci degli enti locali.

Noi consideriamo questo un fatto molto negativo perché già nel corso di questi ultimi anni i vincoli e le pressioni che venivano dalle leggi nazionali rispetto agli enti locali, che hanno spinto al risparmio, a tagli della spesa sociale ed a processi di privatizzazione, hanno portato a risultati preoccupanti per la condizione generale dei cittadini nel nostro Paese.

A queste considerazioni, che già ci fanno esprimere in premessa una valutazione negativa sulla legge costituzionale che ha ispirato la legge attuativa, si aggiunge il fatto che quest'ultima oggi non risponde all'esigenza di chiarire le competenze e i conflitti di competenza che si sono determinati nel corso di questi mesi e di questi anni, con una confusione di ruoli. Soprattutto, non risponde ad un percorso di attuazione che avrebbe potuto porre rimedio a quegli elementi non chiari o che meritano delle precisazioni proprio sul terreno dei diritti sociali.

Ciò non è stato fatto e siamo ora in presenza di una legge che mantiene, anzi peggiora, un impianto da noi già considerato non positivo. Essa si colloca, nei fatti, in un contesto ancora più preoccupante, con la confusione ed il pasticcio istituzionale che si è determinato; sicché, questo Parlamento sta per approvare la legge attuativa di una riforma avendo già votato un'altra modifica costituzionale, come la cosiddetta devoluzione, che spinge oltre misura la territorialità, le differenziazioni e la deregolamentazione di quei diritti che noi riteniamo debbano essere la premessa delle riforme.

L'esito e gli effetti concreti della legge che stiamo per votare non sono chiari, perché non è chiaro quale sarà il percorso che questo Governo intende seguire sull'enorme partita delle riforme costituzionali. Quelle che conosciamo sono le esperienze fin qui maturate, è lo sbarramento che si insiste venga perseguito, ovvero quello della privatizzazione dei servizi, della competizione e della disgregazione territoriale sul terreno sociale, del rispetto dei vincoli di bilancio, che porterà necessariamente gli enti locali ad un taglio delle spese sociali e della spesa corrente.

Questi punti fondamentali che ispirano le politiche del Governo sono molto gravi; rappresentano gli elementi di fondo che costringono il nostro partito ad opporsi anche al di fuori del Parlamento e sicuramente ad esprimere oggi in quest'Aula un voto contrario nei confronti del presente provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, in sede di prima lettura abbiamo votato a favore di questo disegno di legge, pur non nascondendo la convinzione che singole parti di esso meriterebbero di essere meglio e diversamente formulate e pur non nascondendoci che, ai fini dell'attuazione della riforma del Titolo V, vi è una grave e consistente lacuna, rappresentata dalla mancanza delle disposizioni di attuazione dell'articolo 119, ovvero delle disposizioni della legge di coordinamento della finanza pubblica, quindi delle disposizioni necessarie per dare alle Regioni e agli enti locali le risorse necessarie e sufficienti per far fronte ai nuovi compiti, alle nuove responsabilità e ai nuovi poteri che la riforma costituzionale ad essi attribuisce.

Una lacuna di grande consistenza, perché il pericolo che noi oggi corriamo è quello di un sistema che, già per effetto di disposizioni costituzionali vigenti, accolla queste responsabilità e questi compiti sulle spalle delle Regioni e degli enti locali, mentre essi si trovano in condizione di non disporre delle risorse per poter effettivamente adempiere, prestare servizi, assicurare ai cittadini prestazioni che ormai fanno parte della loro responsabilità e della loro competenza.

A noi sembra, tuttavia, che il provvedimento – sia pure con questa lacuna – provvede a dotare il nostro ordinamento, il nostro sistema, di strumenti indispensabili per l'attuazione della riforma. Per questo, a nostro avviso, occorre non indugiare ulteriormente nel metterli in opera, nel farli diventare operativi.

Il corso dell'esame parlamentare ha consentito, intanto, di colmare una lacuna iniziale, che era quella delle misure necessarie per pervenire alla definizione delle funzioni fondamentali per gli enti locali e quindi per evitare il rischio di un neo-centralismo regionale, che pure è un rischio incombente e presente nel nuovo assetto delle competenze e che solo attraverso la definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali, sottraendole alle scelte del legislatore regionale, può essere convenientemente evitato; comunque, può vedere una barriera ed un ostacolo convincenti.

Durante l'iter parlamentare si è anche provveduto ad una migliore definizione della delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza concorrente. Oggi essa è correttamente definita come una delega ricognitiva che consente di identificare i principi fondamentali quali emergono dalla legislazione già in vigore e quindi dalla legislazione definita dal Parlamento.

Il provvedimento non contiene, dunque, alcuna inammissibile delega al Governo per l'identificazione di nuovi principi fondamentali, che sarebbe risultata in contrasto con i principi e i limiti alla delega di funzioni legislative al Governo come scritti nell'articolo 76 della Costituzione, che consente di delegare funzioni legislative ma non la definizione di principi;

l'articolo 76 della Costituzione prevede infatti la predeterminazione di principi e criteri direttivi da parte del Parlamento.

In questi termini, a noi sembra che le legittime e forti esigenze di correzione di alcune disposizioni debbano tuttavia lasciare il passo ad un senso di responsabilità politica ed istituzionale, cioè alla necessità di provvedere il più rapidamente possibile a mettere Regioni ed enti locali, attraverso le misure di attuazione previste da questo disegno di legge, in condizioni di poter operare per l'attuazione della riforma del Titolo V.

Mi consenta, nel concludere questa dichiarazione di voto, di rilevare tuttavia, signor Ministro, la singolare contraddizione che emerge tra un provvedimento che si apre con un articolo che delega il Governo alla ricognizione dei principi fondamentali della legislazione concorrente e la presentazione, alla Commissione unificata Stato-Regioni-Città-autonomie locali, di uno schema di disegno di legge costituzionale del Governo che sopprime la categoria della legislazione concorrente. C'è una evidente contraddizione nella compresenza di questi due provvedimenti.

Noi ci auguriamo che il Governo prosegua nell'attuazione del Titolo V della Costituzione e sottoponga ad una più cauta ed attenta riflessione le pur legittime ed esistenti ragioni di correzione, integrazione e aggiustamento del testo costituzionale vigente. (*Applausi della senatrice Piloni*).

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro la mia non partecipazione al voto per un parziale dissenso rispetto al mio Gruppo, condividendo le notazioni fatte dal senatore Bassanini sui profili più strettamente politici, sulla mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, su una riforma che cancella la categoria della legislazione concorrente.

Aggiungo a queste alcune perplessità sul piano tecnico e giuridico che motivano la posizione che oggi assumo e che ho voluto tradurre in una singola e conclusiva dichiarazione di voto proprio perché, rendendomi conto del rilievo e del senso politico di questa iniziativa legislativa, molto attesa per tanti versi, ciò costituisce il modo meno ostativo per esprimere il mio pensiero ritardando il meno possibile l'*iter* del provvedimento in Commissione e in Aula. Ho preferito assumere questo atteggiamento, piuttosto che portare avanti una battaglia emendativa che avrebbe solo fatto perdere tempo ai colleghi.

Manifesto, quindi, le mie perplessità, in parte già espresse in altre sedute e in altri momenti di discussione; perplessità che permangono, in primo luogo in relazione alla delega sui principi. Non sono del tutto convinto che le considerazioni svolte da me stesso e da altri colleghi siano state superate dalle novità introdotte, poc'anzi richiamate dal collega Bassanini.

Fortissima rimane la mia perplessità, già espressa in prima lettura, sull'articolo 9, comma 4, il quale, parificando la legge regionale ad un atto amministrativo, introduce forme di sospensiva della stessa legge, con effetti di sistema che giudico potenzialmente assai gravi e pericolosi e non sufficientemente considerati. Si tratta di critiche già espresse e sulle quali non torno, ma che ribadisco e richiamo.

Aggiungo qualche altro elemento di lettura specifica che mi consolida nella mia posizione negativa. Intendo richiamare, in particolare, tre punti.

All'articolo 1, comma 4, si stabilisce che il parere parlamentare sui decreti legislativi «è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali (...), ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale».

La domanda che intendo porre è la seguente: può la legge ordinaria vincolare l'espressione del parere da parte di una Commissione parlamentare, predisponendo già le risposte come se si trattasse di una sorta di quiz, per cui si arriva davanti alla Commissione con le crocettine da segnare?

E poi, si può ulteriormente disporre che, in relazione al parere che la Commissione esprime, «il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare»? In tal modo si introduce un principio di motivazione del decreto legislativo che veramente mi pare un *unicum* nel nostro sistema costituzionale.

Inoltre, all'articolo 2, comma 5, si dispone, a proposito di presentazione di proposte legislative: «A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata (...), presenta al Parlamento uno o più disegni di legge (...) per il recepimento dei suddetti accordi».

Possiamo vincolare la potestà di iniziativa legislativa del Governo, riconosciuta dalla Costituzione, alla «conformità ad accordi»? Si badi, è la proposta legislativa del Governo a dover essere conforme agli accordi! E può una legge essere definita, non nel lessico politico, ma nel lessico giuridico, una legge di recepimento? Cosa accade se poi il Governo si distacca dall'accordo o se la legge non lo recepisce? Siamo palesemente di fronte a norme inutili o pericolose e incostituzionali.

All'articolo 7, comma 2, si prevede poi che l'iniziativa legislativa avvenga sulla base di accordi, con una formulazione meno lesiva, ma sempre dubbia, e si parla nuovamente di legge di recepimento.

Capisco, signor Presidente, che siamo in una fase di cambiamento e che quindi il sistema dei rapporti tra Stato e Regioni ed anche la relazione e l'interazione fra gli organi costituzionali vadano incontro ad una rilet-

tura; però, credo che alcune coordinate tecniche fondamentali debbano essere mantenute, perché – ripeto – se non si fa così, si approvano norme o non produttive di effetti, in quanto incapaci di vincolare davvero i destinatari alla loro osservanza, o sicuramente incostituzionali.

Quindi, alle ragioni di perplessità, espresse in altra occasione, sul piano giuridico e costituzionale su questo provvedimento aggiungo quelle di questa sera, perché, ancorché questo non sia ovviamente il mio Governo (facendo parte dell'opposizione) e ancorché possa pensare oggi con una qualche fiducia che l'infelice parentesi rappresentata (non ne abbiano a male i colleghi della maggioranza) dalla permanenza in carica di questo Governo presto andrà a chiudersi, tuttavia mi sento chiamato qui in Aula a difendere le ragioni dell'istituzione Governo.

Ritengo, infatti, che stiamo commettendo degli errori tecnico-giuridici non soltanto non conformi alla Costituzione, ma tali da porre a rischio il delicatissimo equilibrio che deve esistere nel rapporto Stato-Regioni e, nell'ambito di tale rapporto, negli organi costituzionali dello Stato che assumono scelte e decisioni.

Pertanto, affido queste considerazioni alla comunità scientifica degli operatori giuridici e questa sera non parteciperò al voto in Aula. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, in occasione della prima lettura di questo provvedimento ebbi ad affermare che, pur rappresentando esso un passo in avanti rispetto alle confuse norme introdotte con la riforma del Titolo V, mi sembrava un provvedimento monco, perché quella riforma a mio avviso aveva più bisogno di correzioni che di norme di attuazione. Ma allora, valutando il significato del provvedimento, ebbi ad esprimere un voto favorevole.

Oggi il provvedimento torna dalla Camera con una serie di modifiche che a mio avviso peggiorano il testo che avevamo licenziato. Testo che, a mio avviso, era meno idoneo a rispondere ai problemi che la riforma del Titolo V aveva posto di quanto non fosse quello originariamente presentato dal Governo e che era stato modificato in preda ad una deriva, che ho definito pseudo-federalista, che sembra avere travolto le forze politiche di maggioranza come di opposizione.

Vi è una serie di disposizioni, per quanto riguarda la delega al Governo per il riordino delle funzioni e delle competenze degli enti locali, estremamente generica, che, anche se ho apprezzato la disponibilità del Ministro, non è stata corretta dall'accoglimento di un ordine del giorno, perché sappiamo come gli ordini del giorno abbiano scarsa rilevanza nell'iter successivo dei provvedimenti legislativi.

Vi è inoltre una serie di condizionamenti che la Camera dei deputati ha introdotto per quanto riguarda le decisioni in materia di trasferimento di risorse da parte dello Stato alle Regioni che vincolano, come ricordava poc'anzi anche il collega Villone, la sovranità del Parlamento in funzione degli accordi raggiunti al di fuori di questa sede istituzionale. In considerazione di tali modifiche fortemente peggiorative, dichiaro che non parteciperò al voto.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se il tempo ha un suo valore, ben diverso dovrebbe essere il comportamento complessivo del nostro Gruppo sul disegno di legge che l'Aula si accinge ad approvare.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione ad oggi sono trascorsi due anni e quasi niente è cambiato; le nuove norme costituzionali vanno considerate *tamquam non essent*.

Non c'è ancora il Senato federale e chissà quanto tempo dovrà trascorrere prima di averlo, se mai lo avremo. Il senatore Manzella, intervenuto nella seduta antimeridiana, lo daterebbe non prima del 2011, con grande sollievo per molti. Non è stata neanche integrata con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, senatore Vizzini, la Commissione bicamerale per le questioni regionali. Costoro, che, secondo la maggioranza, andrebbero considerati all'atto delle votazioni diseguali rispetto al resto della composizione parlamentare di quella Commissione, hanno offerto il destro ad una disputa che, allo stato, non trova un'accettabile composizione. Le maggioranze in periferia, si assume, devono poter essere omogenee a quella nazionale e se non lo sono vanno distinte per *status*: una bella tesi politologica, oltre che giuridica, in tema di federalismo.

A parlarne c'è ampia ma non sempre sincera disponibilità: conservare è, del resto, sempre più comodo che innovare. L'innovazione, infatti, richiede scelte che possono anche dividere, mentre la conservazione dello *status quo* può essere sempre camuffata come vigilia di modifiche sul punto di essere lì lì varate.

Di autonomismo è ricca la storia del nostro riformismo.

Il tempo trascorso, cui mi sono richiamato all'inizio del mio intervento, non cancella interamente le cose buone contenute nella legge, che ci apprestiamo ad approvare, e neppure la disponibilità al confronto parlamentare da parte del ministro La Loggia, che ringrazio.

Resta, però, sullo sfondo l'utilità della raccolta dei principi fondamentali, visto che il Governo si appresta a chiedere la eliminazione della legislazione concorrente. Se davvero diventa arduo disciplinare nella legislazione concorrente i principi fondamentali e complicata la cooperazione legislativa Stato-Regioni, questa sorta di testo unico dei principi statali in

materia di legislazione di merito delle Regioni aiuterà forse ad evitare contenzioso anche costituzionale e renderà – mi auguro – un indubbio anche se non vincolante ausilio alla produzione normativa delle istituzioni territoriali.

Naturalmente, l'auspicio, come ha osservato il senatore Manzella, è quello di collocare i principi fondamentali di oggi e quelli eventuali di domani sullo sfondo delle attività legislative delle Regioni e degli enti locali e di evitare di intaccare gli equilibri di fondo interistituzionali, quali desumibili dall'impianto del novellato Titolo V.

Una diversa valutazione dello stesso, tanto più quanto l'intero impianto aveva trovato nella Commissione bicamerale D'Alema largo consenso della maggioranza e dell'opposizione di ieri, avrebbe potuto evitare due diversi opposti orientamenti presenti nella maggioranza di oggi, di cui uno fa capo al ministro Bossi e l'altro all'inconfessato, anonimo allo stato, neocentralismo di ritorno.

Nessuno ha mai contestato alle Regioni la loro competenza in settori chiave, quali la sanità e la scuola; alcuni, *quorum ego*, ma prima di tutti l'attuale Ministro dell'interno, hanno obiettato che, maggiori o minori che fossero, a prevenire e a reprimere i reati dovessero essere soltanto le forze dell'ordine, almeno fino a quando le Regioni non avessero completato la loro organizzazione conseguente all'attuazione degli articoli 117 e 119 del nuovo Titolo V.

A nostro avviso, secondo la versione Bossi, la competenza esclusiva a favore delle Regioni nelle tre materie sopra indicate non solo fa a pugni con la riserva legislativa interamente attribuita allo Stato, alle lettere *h*), *m*) e *n*), ma vanifica anche ogni possibile condizionamento della legislazione regionale a indirizzi e vincoli dettati da interessi generali della Repubblica.

La legislazione esclusiva, infatti, come prevista nel secondo comma dell'attuale articolo 117, altro non è che il riconoscimento allo Stato del potere di tutela di materie altrimenti non trasferibile ad altro livello territoriale. Ma due legislazioni esclusive nella stessa materia o si elidono entrambe o sono destinate a confliggere: un sistema siffatto di potere non durerebbe comunque a lungo; sarebbe destinato a implodere con una rottura davvero irreparabile dell'intero ordinamento.

Non abbiamo difficoltà a convenire che il legislatore costituente della passata legislatura in tema di legislazione concorrente ha seguito un orientamento comune a tutti gli Stati regionali e federali: accolto addirittura nel progetto di Costituzione europea, una insistenza a rimuoverlo sarebbe in chiara controtendenza.

La preoccupazione maggiore va espressa in ordine alla divisata scelta di ripristinare un generico interesse nazionale come contenuto nel vecchio articolo 117 della Costituzione. Non escludendo la possibilità di far rivivere l'interesse nazionale come articolo a sé, resta tuttavia fermo il nostro convincimento, come diceva questa mattina il senatore Petrini, che esso debba essere ancorato a ben precise fattispecie.

Esso è, infatti, desumibile dal contesto della modifica, precisamente dalla lettera *m*) in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con possibilità, in difetto, di surroga; dalla lettera *n*) in tema di istruzione; dall'articolo 119, in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, oltre che di perequazione; dall'articolo 120, nella ipotesi di sostituzione agli organi delle Regioni e degli enti locali in caso di inerzia e di violazione di norme comunitarie; ancora, dallo stesso articolo 120 a fini di tutela dell'unità giuridica ed economica del Paese.

Lasciato invece indeterminato, l'interesse nazionale potrebbe essere fatto valere in ogni materia, anche esclusiva, e in qualunque momento; un ritorno, insomma, al centralismo statale foriero di conflitti permanenti tra Stato e Regioni e causa di continua indeterminatezza.

Le ombre che si addensano sul disegno di legge di attuazione, tuttavia, non autorizzano il Gruppo della Margherita a rivedere la posizione di partenza, che, seppure con accenti molto critici, fu e resta favorevole. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

VIZZINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, credo che nessuno possa contestare al senatore Villone il diritto di nutrire la fiducia che questo Governo rappresenti un episodio limitato nel tempo e nello spazio, ma io, correttamente, ho l'obbligo di informarlo che la sua fiducia è mal riposta. Questo Governo durerà infatti per tutta la legislatura, cioè per altri tre anni; poi decideranno gli elettori se vorranno proseguire questa esperienza o no.

Detto questo, ho però preso la parola per esprimere il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento in esame, ringraziando il ministro per gli affari regionali, senatore La Loggia, per il lavoro svolto e per la correttezza istituzionale dimostrata nello svolgerlo.

Questo è il disegno di legge di attuazione di una modifica del Titolo V della Costituzione che la parte politica che oggi rappresento qui non ha votato, anzi ha avversato nelle Aule parlamentari nel corso della passata legislatura. Devo dire che la solerzia con cui il Governo e il Ministro per gli affari regionali hanno portato avanti questo disegno di legge che dà attuazione alla riforma del Titolo V, sia pure nei limiti consentiti allo stato (poi vedremo perché), è una dimostrazione di correttezza istituzionale.

Mi si dirà che ciò rientra nella logica della correttezza che tutti dobbiamo avere, ma la storia di questo Paese dimostra che le cose non sono andate sempre così e che coloro che hanno remato contro il processo di attuazione del decentramento prima e del federalismo poi sono stati giocatori silenziosi, che proprio affossando le riforme e la loro realizzazione

hanno portato il Paese a non conseguire un'attuazione della Costituzione fino a questa data.

Quindi, stiamo andando avanti in questa direzione con un provvedimento che è stato ampiamente dibattuto, che ha ricevuto critiche ma soprattutto condivisioni da tutte le forze politiche e che oggi passa in un clima che non è quello nel quale normalmente si approvano in Aula i provvedimenti di legge. Questo è il segno dell'azione positiva che anche i Gruppi parlamentari hanno portato avanti nell'emendare e approvare il disegno di legge.

Certo, esso non affronta alcune materie delle quali non poteva occuparsi. Un disegno di legge che deve disciplinare una riforma del Titolo V, con un elenco non indifferente di competenze concorrenti, non può affrontare e risolvere il tema di un'altra riforma costituzionale, quello cioè di una Camera che diventi stanza di compensazione di tutte le vicende che nascono dalla gestione delle competenze concorrenti, che nella situazione attuale vengono affidate, nell'ipotesi di un contenzioso, alla giurisdizione, facendo della Corte costituzionale un organo che finisce per svolgere un ruolo di supplenza di quello che in tutti i federalismi è invece un compito svolto da un apposito ramo del Parlamento che della materia si occupa.

Bisognerà provvedere a questo; non faccio riferimento alla Commissione che ho l'onore di presiedere, per non porre qui io il tema del ruolo che essa potrebbe in questa fase avere. Debbo ragionevolmente dire che, ammesso che volessimo fare presto, la riforma di un ramo del Parlamento potrebbe essere approvata, se tutto va bene, entro la fine di questa legislatura per entrare in vigore nella prossima e che certamente, considerate le questioni che abbiamo di fronte, se vogliamo creare certezza del diritto per tutti gli imprenditori che investono nell'applicazione di leggi, che poi possono essere dichiarate decadute o nulle dalla Corte costituzionale, occorre che ci occupiamo nel più breve tempo possibile della materia.

L'altro pilastro del federalismo che non poteva essere presente in questo disegno di legge, e che è stato qui citato, è quello fiscale. Badate bene, condivido l'impostazione dell'articolo 119 della Costituzione, così com'è stato riscritto; però, debbo dire francamente che l'ipotesi di un vero federalismo fiscale non passa per un nuovo metodo di trasferimento delle risorse, ma per la destrutturazione di un sistema tributario e il suo rifacimento in funzione federale. Altri Paesi, che sono federalisti da lunghissimo tempo, hanno incontrato grandi difficoltà nel formare e utilizzare i fondi di perequazione e le altre provvidenze previste per le aree più svantaggiate dallo stesso articolo 119.

La strada seguita dal Governo è stata quella di istituire con la scorsa legge finanziaria l'Alta Commissione, che è un organo di consulenza al Governo, che si è insediata, che ha avviato i propri lavori e che ha insediato il Comitato tecnico-scientifico proprio nella giornata di ieri, se le mie informazioni sono esatte. Tuttavia, non ci nascondiamo il problema, che consiste nel fatto che non sarà facile, né rapidissimo, poter arrivare ad una forma di federalismo fiscale che non sia solo finanza da trasferimento, ma che trovi margini per un'autonomia finanziaria degli enti locali,

delle Regioni, dei Comuni e delle Province, in un quadro complessivo di pressione tributaria che, ovviamente, non può assolutamente crescere rispetto agli impegni che il Governo ha assunto.

Detto questo, mi pare che invece vengano disciplinate nel disegno di legge che stiamo per approvare in via definitiva tutta una serie di problematiche, che consentiranno al Governo e al Parlamento, ma anche alle Regioni, alle Province, ai Comuni, di assumere in modo più pregnante la fisionomia che lo Stato si è dato con la concezione del Titolo V. Tutto questo avviene in un contesto di dialettica aperta tra i Gruppi; non di scontro, ma di cooperazione, per cercare di trovare il sistema migliore.

Non deve impressionare che il Governo abbia al contempo avviato un'operazione di *restyling* del Titolo V e non deve impressionare che si sia partiti con un percorso che vuol essere il più coinvolgente possibile. Non c'è un disegno di legge all'attenzione del Parlamento, e non c'è per la semplice ragione che il Governo, prima di riapprovarlo in Consiglio dei ministri e di portarlo in Parlamento, ha aperto il confronto con la Conferenza Stato-Regioni, con la partecipazione delle associazioni dei comuni, dell'Unione delle Province. Il percorso parlamentare – questo credo di poterlo dire per quanto riguarda il Gruppo di Forza Italia – sarà per noi un percorso aperto al contributo di tutte le forze politiche che vogliono ragionare insieme di questo *restyling* del Titolo V, per semplificare, per cercare di eliminare cose che sono state fatte anche con la fretta di una legislatura che finiva, ma puntando dritti verso il concetto di federalismo solidale, quello che tutti diciamo di volere nel nostro Paese.

Questo è quanto volevo dire a nome del Gruppo Forza Italia e con questi auspici e con queste valutazioni esprimo il nostro voto favorevole, convinto che con l'approvazione di questo disegno di legge abbiamo fatto finalmente un passo avanti, dopo troppo parlare, nell'operare concretamente a favore di un'organizzazione federale dello Stato e che questo sarà un fatto positivo per l'evoluzione delle vicende istituzionali del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-03652, relativa all'inquinamento dell'area del Petrolchimico di Gela. L'interrogazione risale ormai al 21 di gennaio e vorrei che il Ministro interessato fornisca al più presto una risposta, perché la situazione è abbastanza grave.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà senz'altro la risposta allo strumento ispettivo come lei richiede, senatore Malabarba.

BUDIN (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei sollecitare, suo tramite, la risposta all'interrogazione 4-02687, presentata al Ministro dell'economia e delle finanze il 18 luglio 2002, una data ormai alquanto lontana.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico della sua sollecitazione, senatore Budin.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 28 maggio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 28 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di quattro procedimenti penali e due procedimenti civili nei confronti del dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-quater*, n. 12)

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 19,54*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (2242)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 52**

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-ter. - *1.* Per le finalità di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessità e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

ARTICOLI 1-BIS E 1-TER INTRODOTTI DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1-bis.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-ter.

1. Per le finalità di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresen-

tanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessità e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ARTICOLI 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002.

2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (2155-B)

ORDINI DEL GIORNO

G1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 53 del 2002 in materia di acque di balneazione (AS 2155-B),

premesso che:

il Ministro della salute deve illustrare ogni anno al Parlamento la relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185;

ai sensi all'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le regioni, prima dell'inizio della stagione balneare, devono comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le informazioni relative alle cause che determinano la non idoneità alla balneazione ed alle misure che intendono adottare per rimuovere le cause;

preso atto che il Governo non ha ancora predisposto la relazione annuale per la valutazione dello stato di salute delle acque e delle eventuali misure da assumere,

impegna il Governo:

a garantire che i campionamenti e le analisi siano svolti prevalentemente durante i periodi di massimo affollamento;

a garantire che la relazione al Parlamento sullo stato delle acque di balneazione sia predisposta dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sia integrata, dal prossimo anno, con gli esiti del monitoraggio sulle zone eventualmente riaperte alla balneazione ai sensi del presente decreto;

ad informare le competenti commissioni parlamentari sui provvedimenti regionali di riapertura alla balneazione assunti nel corso della stagione balneare ai sensi del presente decreto;

a comunicare al Parlamento, in occasione della relazione sullo stato delle acque di balneazione, le cause che determinano la non idoneità alla balneazione, nonché le misure e i risultati delle azioni predisposte dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dai privati per garantire il rispetto dei limiti e dei parametri previsti dalla vigente normativa;

a presentare al Parlamento la relazione sullo stato delle acque di balneazione entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

(*) Accolto dal Governo.

G2

CHINCARINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato 2155, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione»;

tenuto conto della necessità di garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

tenuto conto altresì che nell'ambito del provvedimento della delega ambientale è previsto lo sviluppo e il coordinamento, con invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a rendere più efficienti le azioni di tutela ambientale;

considerato che i negoziati internazionali in materia di gestione e conservazione delle risorse naturali del pianeta hanno riservato un'attenzione sempre maggiore alle risorse idriche ed, in particolare, il programma «Agenda 21», di cui alla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, ha individuato priorità, obiettivi, attività e strumenti attuativi diretti ad assicurare una corretta gestione delle risorse idriche a livello sia locale che globale, dichiarando le risorse di acqua dolce una componente essenziale dell'idrosfera della Terra e una parte indispensabile di tutti gli ecosistemi terrestri e di tutti gli aspetti della vita;

considerato altresì che la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «disposizioni in materia di risorse idriche», al fine di tutelare le risorse idriche, all'articolo 1, comma 1, dispone che «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà»;

preso atto che i laghi costituiscono un patrimonio essenziale non solo per la popolazione limitrofa ai laghi stessi ma per tutto il Paese e, pertanto, le operazioni di risanamento e riqualificazione dei laghi non possono essere affidate esclusivamente alle limitate disponibilità economiche

degli enti locali prospicienti i laghi medesimi, ma devono essere sostenute da tutta la collettività,

impegna il Governo:

ad individuare apposite risorse finanziarie da destinare agli enti locali prospicienti i laghi, nella forma di incentivi economici o cofinanziamenti, per sostenere le attività di disinquinamento e riqualificazione dei laghi organizzate dagli enti locali medesimi, al fine di salvaguardare una componente indispensabile del patrimonio naturale di tutto il Paese.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G3

CHINCARINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato 2155, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione»;

tenuto conto della necessità di garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

tenuto conto altresì che nell'ambito del provvedimento della delega ambientale è previsto lo sviluppo e il coordinamento, con invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a rendere più efficienti le azioni di tutela ambientale;

considerato che i negoziati internazionali in materia di gestione e conservazione delle risorse naturali del pianeta hanno riservato un'attenzione sempre maggiore alle risorse idriche ed, in particolare, il programma «Agenda 21», di cui alla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, ha individuato priorità, obiettivi, attività e strumenti attuativi diretti ad assicurare una corretta gestione delle risorse idriche a livello sia locale che globale, dichiarando le risorse di acqua dolce una componente essenziale dell'idrosfera della Terra e una parte indispensabile di tutti gli ecosistemi terrestri e di tutti gli aspetti della vita;

considerato altresì che la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «disposizioni in materia di risorse idriche», al fine di tutelare le risorse idriche, all'articolo 1, comma 1, dispone che «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà;

preso atto che i fiumi costituiscono un patrimonio essenziale non solo per la popolazione limitrofa ai fiumi stessi o per quella che diretta-

mente utilizza l'acqua come mezzo di produzione e di benessere, ma per tutto il Paese e, pertanto, le operazioni di risanamento e riqualificazione dei fiumi non possono essere affidate esclusivamente alle limitate disponibilità economiche degli enti locali prospicienti i fiumi medesimi, ma devono essere sostenute da tutta la collettività,

impegna il Governo:

ad individuare apposite risorse finanziarie da destinare agli enti locali prospicienti i fiumi, nella forma di incentivi economici o cofinanziamenti, per sostenere le attività di disinquinamento e riqualificazione dei fiumi organizzate dagli enti locali medesimi, al fine di salvaguardare una componente indispensabile del patrimonio naturale di tutto il Paese.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «della regione», le parole: «nel mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «iniziando dal mese precedente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affolla-

mento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all'ottavo comma»;

b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento della regione, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».

EMENDAMENTI

1.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «iniziando dal» con le seguenti: «a cominciare dalle ultime due settimane del».

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: «campionamenti e analisi», aggiungere le seguenti: «almeno».

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «ogni dieci giorni», con le seguenti: «settimanali».

1.4

DETTORI, VALLONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento», con le seguenti: «quattro giorni per tutta la stagione balneare».

1.5

DETTORI, VALLONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento», con le seguenti: «settimana per tutta la stagione balneare».

1.6

DETTORI, VALLONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «per tutto il periodo di massimo affollamento», con le seguenti: «per tutta la stagione balneare».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sost. id. em. 1.6

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «di massimo affollamento», con le seguenti: «della stagione balneare».

1.8

DETTORI, VALLONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1).», con le seguenti: «. Qualora anche un solo campione dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti dalla tabella allegata, il controllo deve essere nuovamente effettuato nelle ventiquattro ore successive al primo e, nel caso di conferma dell'esito non favorevole, il provvedimento di dichiarazione di idoneità alla balneazione di cui al presente comma deve essere revocato entro le successive ventiquattro ore».

1.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire la parola: «immediatamente», con le seguenti: «entro e non oltre le ventiquattro ore successive».

1.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «siano rilevati almeno due campioni», con le seguenti: «sia rilevato un campione».

1.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere la parola: «almeno».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545-B)**ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione,
in materia di legislazione regionale)*

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

EMENDAMENTO

1.100

DEL PENNINO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «ratificati a seguito di legge di autorizzazione».

ARTICOLO 2 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da

rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurare l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonchè, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonchè le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri

per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

2.100

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.101

STIFFONI

Ritirato

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la titolarità di funzioni connaturate» con le seguenti: «la titolarità di un nucleo di funzioni tra quelle attribuite, connaturate».

2.102

DEL PENNINO, PIZZINATO, ZORZOLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.104, nell'odg G2.106

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nei casi in cui non sia istituita la città metropolitana».

2.103

DEL PENNINO

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le lettere h), i).

2.104

DEL PENNINO, PIZZINATO, ZORZOLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.102, nell'odg G2.106

Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, nel rispetto del principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate, riformando gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per prevedere l'istituzione obbligatoria della città metropolitana almeno per le aree in cui i comuni capoluogo abbiano una popolazione residente superiore a 800.000 abitanti, stabilendo che la Città metropolitana sostituisce, nelle aree in cui è istituita, la provincia e che nel suo ambito il comune capoluogo è scorporato e sostituito da una pluralità di comuni di dimensione omogenea, tenendo conto dei quartieri tradizionali e delle circoscrizioni di decentramento».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100STIFFONI, PIROVANO, MORO, TIRELLI, PERUZZOTTI, MONTI, VANZO, FRANCO
Paolo**V. testo 2**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1545-B,

considerato che l'articolo 2 del disegno di legge reca disposizioni di delega concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001;

rilevato che la competenza legislativa statale, in base al richiamato articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, risulta limitata alle sole «funzioni fondamentali» degli enti;

sottolineato che le funzioni fondamentali, come tali, non possono esaurire il complesso di tutte le funzioni esercitate dagli enti locali e che, pertanto, un'interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni di delega contenute nell'articolo 2 del disegno di legge richiede di individuare un nucleo di funzioni tra quelle attribuite agli enti locali, effettuando una ragionevole selezione nell'ambito di tutte le funzioni a tali enti attribuite;

sottolineato che, secondo un corretto riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, per le altre funzioni (quelle non fondamentali) deve essere garantita la competenza legislativa regionale di carattere residuale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

ad assicurare, nell'attuazione della delega concernente le funzioni fondamentali degli enti locali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, la piena corrispondenza con i principi costituzionali richiamati, selezionando le funzioni fondamentali degli enti locali, con l'individuazione di un nucleo di funzioni significative, tra quelle già attribuite agli stessi enti locali;

a garantire, conseguentemente, il rispetto della competenza legislativa di carattere residuale, riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni, per le altre funzioni degli enti locali, non ricomprese tra quelle fondamentali.

G2.100 (testo 2)

STIFFONI, PIROVANO, MORO, TIRELLI, PERUZZOTTI, MONTI, VANZO, FRANCO Paolo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1545-B,

considerato che l'articolo 2 del disegno di legge reca disposizioni di delega concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001;

rilevato che la competenza legislativa statale, in tale materia, in base al richiamato articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, risulta limitata alle sole «funzioni fondamentali» degli enti;

sottolineato che le funzioni fondamentali, come tali, non possono esaurire il complesso di tutte le funzioni esercitate dagli enti locali e che, pertanto, un'interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni di delega contenute nell'articolo 2 del disegno di legge richiede di individuare un nucleo di funzioni fondamentali;

sottolineato che, secondo un corretto riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, per le altre funzioni (quelle non fondamentali) deve essere garantita la competenza legislativa regionale di carattere residuale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

ad assicurare, nell'attuazione della delega concernente le funzioni fondamentali degli enti locali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, la piena corrispondenza con i principi costituzionali richiamati, selezionando le funzioni fondamentali degli enti locali, con l'individuazione di un nucleo di funzioni essenziali per il funzionamento degli enti locali e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle rispettive collettività;

a garantire, conseguentemente, il rispetto della competenza legislativa di carattere residuale, riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni, per le altre funzioni degli enti locali, non ricomprese tra quelle fondamentali.

(*) Accolto dal Governo.

G2.101

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel procedere all'esame del disegno di legge n. 1545-B recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

in relazione alla delega al Governo contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, e in particolare della lettera *m*) del secondo comma del medesimo articolo 2,

impegna il Governo:

a tener conto che le disposizioni in vigore relative al controllo sugli enti locali che dovranno essere «mantenute ferme» sono esclusivamente quelle rimaste in vigore dopo l'avvenuta abrogazione dei previgenti

articoli 125 e 130 della Costituzione e dunque ad evitare la reintroduzione di controlli preventivi esterni sulla legittimità degli atti amministrativi degli enti locali.

(*) Accolto dal Governo.

G2.102

BASSANINI, VITALI, VILLONE, BATTISTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel procedere all'esame del disegno di legge n. 1545-B recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

in relazione alla delega al Governo contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, e in particolare della lettera *m*) del secondo comma del medesimo articolo 2,

impegna il Governo:

a tener conto che le disposizioni in vigore relative al controllo sugli enti locali che dovranno essere «mantenute ferme» sono esclusivamente quelle rimaste in vigore dopo l'avvenuta abrogazione dei previgenti articoli 125 e 130 della Costituzione e dunque ad evitare la reintroduzione di controlli preventivi esterni sulla legittimità degli atti amministrativi degli enti locali.

(*) Accolto dal Governo.

G2.103 (testo 2)

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto anche conto del protocollo sottoscritto il 20 marzo 2003 a Cagliari dai rappresentanti di tutte le Regioni Speciali e Province Autonome e delle Associazioni delle Istituzioni locali operanti nell'ambito di tali Regioni,

impegna il Governo:

in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 2 e di attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 11 del disegno di legge in esame;

a favore, per quanto di competenza, le forme più ampie di autonomia riconosciute in base alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

anche agli enti locali ricompresi nelle Regioni Speciali e Province Autonome di Trento e Bolzano, in sintonia con i principi sanciti dall'articolo 5 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione.

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «ad applicare».

G2.104

CREMA, MARINI, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 garantisce forme più ampie di autonomia da riconoscere nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Bolzano e Trento, alle Regioni e province autonome stesse, nonché ai Comuni alle province e alle Città metropolitane;

è stata raggiunta e sottoscritta una intesa istituzionale tra i Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Bolzano e Trento e i Presidenti delle Associazioni rappresentative degli Enti locali tesa ad affermare ed ad attuare il principio di pari dignità istituzionale tra tutti gli Enti territoriali nel rispetto delle attribuzioni ad essi conferite in particolare, dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,

impegna il Governo:

a favorire, in ogni sede, il confronto con gli Enti territoriali per garantire la piena attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 nonché l'attuazione del principio di pari dignità istituzionale tra tutte le autonomie territoriali e del principio di leale collaborazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Bolzano e Trento.

(*) Accolto dal Governo.

G2.105

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 garantisce forme più ampie di autonomia da riconoscere nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Bolzano e Trento, alle Regioni e Province

autonome stesse, nonché ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane;

è stata raggiunta e sottoscritta una intesa istituzionale tra i Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Bolzano e Trento e i Presidenti delle Associazioni rappresentative degli Enti locali tesa ad affermare e ad attuare il principio di pari dignità istituzionale tra tutti gli Enti territoriali nel rispetto delle attribuzioni ad essi conferite in particolare, dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,

impegna il Governo:

a favorire, in ogni sede, il confronto con gli Enti territoriali per garantire la piena attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 nonché l'attuazione del principio di pari dignità istituzionale tra tutte le autonomie territoriali e del principio di leale collaborazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Bolzano e Trento.

(*) Accolto dal Governo.

G.2.106 (già emm. 2.102 e 2.104)

DEL PENNINO, PIZZINATO, ZORZOLI

V. testo 2

Il Senato,

impegna il Governo,

nell'esercizio della delega relativa alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, a prevedere l'istituzione obbligatoria della Città metropolitana almeno per le aree i cui Comuni capoluogo abbiano una popolazione residente superiore agli ottocentomila abitanti, stabilendo che la Città metropolitana sostituisca nelle aree in cui è istituita la Provincia, ed affidando alle Regioni il compito di garantire che i Comuni che fanno parte della Città metropolitana abbiano una dimensione territoriale e demografica tra loro omogenea.

G.2.106 (testo 2) (già emm. 2.102 e 2.104)

DEL PENNINO, PIZZINATO, ZORZOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo,

nell'esercizio della delega relativa alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, a studiare le modalità di istituzione della Città

metropolitana almeno per alcune aree i cui Comuni capoluogo abbiano una popolazione residente superiore ad un determinato numero di abitanti, evitando il moltiplicarsi di livelli di Governo.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

EMENDAMENTO

3.100

DEL PENNINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «meramente».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali)

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

EMENDAMENTO

4.100

DEL PENNINO

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «il potere normativo» aggiungere le seguenti: «di cui al primo comma del presente articolo».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

EMENDAMENTO

5.100

DEL PENNINO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «che può essere anche un presidente di giunta regionale o di provincia autonoma».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 7.

Approvato

(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative)

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di ge-

stione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo *status* dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

BASSANINI, VITALI, VILLONE, BATTISTI

Ritirato

Il Senato,

nel procedere all'esame del disegno di legge 1545-B recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», in relazione ai compiti attribuiti dall'articolo 7 del medesimo disegno di legge alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea, e per il controllo sulla sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni degli enti stessi,

impegna il Governo:

a studiare, in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e a sottoporre all'esame del Parlamento, misure idonee ad adeguare composizione e strumenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti all'esercizio delle predette funzioni anche mediante il reclutamento di personale di alta qualificazione, esperto nel controllo di gestione e nella verifica dei bilanci, e dotato di laurea in economia, statistica, o ingegneria gestionale, anche prevedendo che tale personale di alta qualificazione faccia parte a pieno titolo dei collegi regionali quando siano chiamati ad esercitare le predette funzioni, pur senza acquisire lo *status* e le prerogative dei magistrati, e la facoltà di accedere alle funzioni di presidente di sezione.

G7.101

BASSANINI, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel procedere all'esame del disegno di legge n. 1545-B recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

in relazione ai compiti attribuiti dall'articolo 7 del medesimo disegno di legge alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea, e per il controllo sulla sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni degli enti stessi,

impegna il Governo:

a studiare, in collaborazione con **la Corte dei Conti** misure idonee ad adeguare composizione e strumenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti all'esercizio delle predette funzioni anche mediante il reclutamento di personale di alta qualificazione esperto nel controllo di gestione e nella verifica dei bilanci, e dotato di laurea in economia, statistica, o ingegneria gestionale;

a valutare le opportune soluzioni che consentano ai predetti esperti di partecipare non solo alle attività istruttorie, ma anche alla predisposizione e approvazione delle relazioni e dei referti delle sezioni regionali nell'esercizio del controllo di gestione o del controllo sul rispetto del patto di stabilità.

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e a sottoporre all'esame del Parlamento,» e con la soppressione in fine delle parole: «, fermo restando che ad essi non spetterà lo *status* dei magistrati, né la facoltà di far parte dei collegi nell'esercizio di attività giurisdizionali».

G7.102

BARELLI, IZZO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»,

impegna il Governo:

a **esaminare l'opportunità di** riordinare con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o con altro provvedimento legislativo, l'assetto dirigenziale della Corte dei Conti tenendo conto delle esigenze organizzative delle tre strutture, giurisdizione, procura e controllo, presenti in ogni regione e della necessità della invarianza della spesa.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata e con la soppressione in fine delle parole: «, mediante la riduzione ad una sola unità di vertice regionale con il riconoscimento del livello economico adeguato all'entità del lavoro, alle dimensioni degli uffici e alla qualità delle funzioni esercitate dalle strutture periferiche della Corte dei Conti».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale)

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – *1.* La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione».

4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – *I.* Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di ga-

rantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli *standard* e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma

3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera *d*) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"»;

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al

commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

*(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3)*

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

Art. 12.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.2155-B, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003 n. 51. Em. 1.2, Turrone e altri	191	190	001	072	117	096	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2155-B. Em. 1.3, Turrone e altri	187	186	002	067	117	094	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2155-B. Em. 1.4, Dettori e Vallone	188	183	003	059	121	092	RESP.
4	NOM.	DDL n. 2155-B. Em. 1.5, Dettori e Vallone	188	186	007	060	119	094	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2155-B. Em. 1.6 e 1.7, Dettori e Vallone; Turrone e altri	191	189	004	066	119	095	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto

il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0401 del 27-05-2003 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ACCIARINI MARIA.C		F	F	F	F
AGOLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C	C
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F		
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	A	A	A
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	F			F
BEDIN TINO	F	F	F	A	F
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M

Seduta N. 0401 del 27-05-2003 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F	F
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO	F	F	F	F	F
CALLEGARO LUCIANO	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	M	M	M	M	M
CAMBURSANO RENATO	F		F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F	F	F	A	F
CHERCHI PIETRO	M	M	M	M	M
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	R
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO				F	F
COLLINO GIOVANNI	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	F	F
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	A	A	A	A	A
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0401 del 27-05-2003 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
CURSI CESARE	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	F
D'AMICO NATALE	F	A	A	A	A
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	F	F	F
DANIELI PAOLO	C		R	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	F		F		
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C	C
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	F		F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA					C
DONATI ANNA	F	F			F
D'ONOFRIO FRANCESCO			C		
EUFEMI MAURIZIO					C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F		F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO		F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0401 del 27-05-2003 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	P	P	P	P	P
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F	F
FLORINO MICHELE	M	M	M	M	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	M	M	M	M	M
FORTE MICHELE	M	M	M	M	M
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C
GABURRO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F		F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	A
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F	F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	M	M	M	M	M
GUERZONI LUCIANO	F	F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0401 del 27-05-2003 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
KOFLER ALOIS	F	F	F		F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M
LONGHI ALEANDRO	F				
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M
MANCINO NICOLA	F	F	F		F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA	F			F	F
MANTICA ALFREDO	C	C	C	C	C
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C
MANZIONE ROBERTO	F	F		F	F
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F
MASCONI GIUSEPPE	F	F	F		F
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO	M	M	M	M	M
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	F	F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C	C		C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0401 del 27-05-2003 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	M	M	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C		C
NOVI EMIDDIO			C		
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F	F		
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C		C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F
PETRINI PIERLUIGI				F	F
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	F
PIROVANO ETTORE		C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F

Seduta N. 0401 del 27-05-2003 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
RUVOLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C		C	C	C
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C		C	
SUDANO DOMENICO	M	M	M	M	M
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO	F	F		A	
TOIA PATRIZIA	F	F		F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F		F	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	M	M	M	M	M
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C
TURRONI SAURO	F	F	F	F	F
ULIVI ROBERTO		C	C	C	C

Seduta N. 0401 del 27-05-2003 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F		F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO		C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F		A	F
ZICCONI GUIDO	C		C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Marcello Dell'Utri, nell'ambito di un procedimento penale (n. 19821/2002 R.G.N.R.) pendente nei suoi confronti innanzi al tribunale di Milano.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Istituzione della «Giornata della memoria e dell'orgoglio dedicata agli esuli istriano – dalmati» (2189)

previ pareri delle Commissioni 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, 7^a Pubbl. istruz.
(assegnato in data **27/05/2003**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. TREDESE Flavio

Disciplina dell'iscrizione anagrafica a seguito di trasferimento di residenza nei comuni (2237)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, 12^a Sanità, Giunta affari Comunità Europee
(assegnato in data **27/05/2003**)

3^a Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 (2206)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 10^a Industria
(assegnato in data **27/05/2003**)

4^a Commissione permanente Difesa

Sen. BONATESTA Michele

Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2274)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio
(assegnato in data **27/05/2003**)

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. SCALERA Giuseppe

Norme per la semplificazione fiscale e amministrativa per le attività di impresa e lavoro autonomo nei piccoli comuni e nelle isole minori (1963) previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubb., 10^a Industria, 11^a Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **27/05/2003**)*6^a Commissione permanente Finanze*

Sen. BUDIN Milos ed altri

Norme a tutela degli spedizionieri doganali (2223)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubb., 10^a Industria, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **27/05/2003**)*7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. IOANNUCCI Maria Claudia

Contributo per la canonica della Basilica dei Santi Cesidio e Rufino martiri di Trasacco (L'Aquila) (2233)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubb. (assegnato in data **27/05/2003**)

8^a Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. FABRIS Mauro

Disposizioni in materia di servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad Internet con tariffazione specifica (2227)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 7^a Pubbl. istruz., 11^a Lavoro, 12^a Sanità, Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **27/05/2003**)*12^a Commissione permanente Sanità*

Sen. TOMASSINI Antonio

Interventi per la riqualificazione e il rilancio dell'attività termale nel comune di Bagni di Lucca (2181)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubb., 10^a Industria, 13^a Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **27/05/2003**)*12^a Commissione permanente Sanità*

Sen. GUERZONI Luciano

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di disponibilità e di uso del defibrillatore semiautomatico (2214)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 4^a Difesa, 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 7^a Pubbl. istruz., 8^a Lavori pubbl., 9^a Agricoltura, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **27/05/2003**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2003 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 233).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 giugno 2003.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Flavio Corso dell'incarico di coordinatore dell'Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed il conferimento al dottor Alessandro D'Ambrosio dell'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 13 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pietro Deidda a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (n. 67).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

**Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 maggio 2003, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2001 (*Doc. XV, n. 158*).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente.

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il sostituto procuratore Clelia Mancuso ha ritenuto di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di 11 indagati, notoriamente attivisti di un centro eversivo «no global»;

che per la Mancuso i rapporti di polizia e carabinieri sembrerebbero costituire atti irrilevanti;

che l'occupazione del palazzetto dello sport del comune di Sparanise e il suo danneggiamento non rivestirebbero alcuna fattispecie di reato;

che la stessa Mancuso, a quanto risulta all'interpellante, non avrebbe svolto nessuna attività inquirente;

che da tempo il magistrato in questione sembrerebbe distinguersi per i reiterati comportamenti che sarebbero diretti a condizionare le inchieste giudiziarie, come si è verificato nel caso delle residenze false nel comune di San Cipriano di Aversa;

che nel comune di San Cipriano di Aversa esponenti della sinistra avrebbero inquinato e falsificato i risultati elettorali nelle elezioni amministrative dell'anno scorso;

che la dottoressa Clelia Mancuso anche in quella occasione ritenne del tutto normale che, per esempio, nell'abitazione del signor Luigi Cioce, candidato della lista di sinistra «Insieme per San Cipriano», alla vigilia delle elezioni, si trasferissero numerosi cittadini provenienti da comuni vicini e che nell'abitazione di tale Alessandro Chirico, parente del Cioce, trasferissero la loro residenza sette cittadini, tutti provenienti da altri comuni e tutti mai residenti e/o domiciliati effettivamente a San Cipriano,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda prendere al fine di ristabilire adeguati comportamenti professionali da parte di alcuni settori ultrapolicizzati della magistratura locale.

(2-00393)

Interrogazioni

CAMBURSANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il dibattito attorno alle Olimpiadi di Torino 2006 richiede, per uscire dalle affermazioni generiche, atti ufficiali per tradurre indicazioni contenute nelle leggi che disciplinano l'evento olimpico;

sotto questo profilo il capitolo delle risorse è uno degli aspetti centrali, peraltro già individuati nelle leggi di riferimento, per sbloccare una situazione che rischia di creare grosse difficoltà, in particolare per il comparto legato alle infrastrutture e alle cosiddette «opere connesse»;

l'articolo 10 della legge n. 285 del 2000 contiene le norme relative al finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»;

in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 dettano le disposizioni procedurali per l'attivazione delle risorse finanziarie da destinare ai predetti interventi;

in questo quadro, risulta essenziale che, per la realizzazione delle opere connesse ai Giochi, venga al più presto predisposto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al citato articolo 10 della legge n. 285 del 2000, che dovrà assegnare le quote a ciascuno degli enti coinvolti;

tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta oltremodo urgente poiché, con la legge n. 48 del 2003, che ha disposto modifiche ed integrazioni alla legge n. 285 del 2000, si è previsto di far fronte anche agli oneri derivanti dall'istituzione dei vicedirettori dell'Agenzia olimpica,

si chiede di conoscere le ragioni che hanno finora impedito l'emanazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e se non si ritenga necessaria la sua immediata adozione al fine di attivare i meccanismi previsti dalla legge per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle opere.

(3-01064)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONAVITA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da anni i sindacati di polizia, gli amministratori locali, le associazioni di categoria degli imprenditori del settore del turismo e le organiz-

zazioni sindacali del territorio chiedono l'istituzione del Commissariato estivo a Cesenatico;

il Ministero dell'interno avrebbe maturato la convinzione di non concedere più nuovi posti di polizia, dove già esistono presidi dei carabinieri;

i Sindaci della costa sono fortemente preoccupati dell'eventuale conferma di questo orientamento, perché rappresenterebbe un grave arretramento rispetto ad un obiettivo condiviso e perseguito in questi anni dalle comunità locali, per garantire nel periodo estivo ai cittadini e turisti sicurezza e tranquillità;

inoltre, la mancanza di risposte adeguate in termini di sicurezza verrebbe a colpire un settore, quello del turismo, già fortemente penalizzato dallo sfavorevole ciclo economico e dall'elevata sensibilità dell'opinione pubblica su questi temi;

la preoccupazione degli amministratori, dei lavoratori e degli imprenditori di Cesenatico deve essere tenuta nella dovuta considerazione per determinare le condizioni di una stagione turistica serena e positiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e dei gravi danni, d'immagine ed economici, prodotti dalla mancanza del commissariato estivo di polizia a Cesenatico;

quali provvedimenti intenda assumere per dare risposte certe ai cittadini ed ai turisti di Cesenatico al fine di avere maggiore sicurezza e favorire così una positiva stagione turistica.

(4-04603)

MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

un anno fa i dipendenti della Geofor, ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella città di Pisa, denunciavano che molti dei rifiuti raccolti in maniera differenziata venivano gettati indistintamente in una discarica;

la vicenda venne ripresa anche dal TG satirico «Striscia la notizia»;

in data 17 aprile 2003 la direzione della Geofor formalizzava un provvedimento di licenziamento per il signor Stefano Teotino, dirigente sindacale aziendale della RdB – CUB; il socio di maggioranza della Geofor è il comune di Pisa;

il signor Stefano Teotino si era infortunato a marzo del 2003, subendo al ginocchio destro un forte trauma, e per questo usufruiva di un periodo di malattia;

l'azienda, per controllare i comportamenti del signor Stefano Teotino, utilizzava un investigatore privato,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire l'agibilità sindacale per i dipendenti dell'impresa Geofor;

se non si ritenga che l'utilizzo di un investigatore, nell'accertamento dei comportamenti di un lavoratore regolarmente in malattia, possa rappresentare una violazione della *privacy* e delle libertà individuali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, con tutti gli strumenti a sua disposizione, per il reintegro sul posto di lavoro di Stefano Teotino.

(4-04604)

MASCIONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Ministero in indirizzo ha diramato una circolare che prevede per tutti i possessori di armi da fuoco nuovi e periodici esami medici e prove attitudinali;

il provvedimento riguarda anche i titolari di licenza di porto di armi ottenuta per praticare l'attività venatoria;

il provvedimento è sicuramente legato a recenti tragici episodi di cronaca nera, episodi però che si sarebbero potuti evitare con interventi tempestivi in considerazione anche delle segnalazioni di cittadini, in particolare a Milano, a magistratura e forze dell'ordine;

in particolare per i cacciatori, centinaia di migliaia in tutto il paese, e circa 11.000 nella provincia di Pesaro e Urbino, sono già previsti severi controlli sanitari e di pubblica sicurezza e revoca della licenza in determinate circostanze,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere il provvedimento che, sicuramente lodevole nelle intenzioni, non tiene però conto dei disagi, dei costi e delle difficoltà di ordine amministrativo e burocratico cui andrebbe incontro la categoria dei cacciatori che nulla ha a che vedere con gli episodi di sangue che hanno determinato il provvedimento ministeriale.

(4-04605)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che da alcuni anni procedono per lotti i lavori di ammodernamento ed ampliamento della strada statale n. 7 Taranto-Brindisi;

che detti lavori hanno registrato contenziosi e ritardi;

che nei mesi scorsi, dopo il verificarsi del sostanziale blocco dei lavori per uno dei lotti in questione ed il mancato pagamento degli stipendi e a seguito di prese di posizioni e di iniziative dei sindacati, degli Enti Locali (in particolare la Provincia), dei parlamentari e dei Consiglieri Regionali coordinati dalla Provincia, l'ANAS assunse l'impegno di far proseguire i lavori e di far pagare al personale impegnato i salari dovuti;

che detti lavori invece procedono con esasperante lentezza ed inoltre i lavoratori non percepiscono lo stipendio tanto che nella giornata del 26 maggio 2003, in segno di protesta, hanno occupato la statale n. 7;

rilevato:

che vanno comunque assicurati ai dipendenti gli stipendi non percepiti;

che a questo punto è necessario che l'ANAS assuma una posizione finalmente ferma e risolutiva nei confronti della ditta appaltatrice come può essere quella di annullare il contratto a causa delle inadempienze e dei conseguenti danni alla stessa ANAS, al territorio interessato ed ai lavoratori, come chiesto anche dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro intenda assumere presso l'ANAS.

(4-04606)

SEMERARO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la città di Taranto è sede di uno dei più importanti arsenali militari dell'intero territorio nazionale, tanto che il predetto Arsenale riveste, nel panorama nazionale del settore, rilevante importanza sia per l'attività da sempre svolta che per l'ubicazione dello stesso;

da qualche tempo l'Arsenale Militare tarantino sta vivendo momenti di difficoltà che ovviamente sono causa di preoccupazione per l'intero territorio, che al contrario auspica adeguato sviluppo dell'insediamento. Specificatamente è stato riscontrato che il predetto Arsenale non conta allo stato neppure le risorse necessarie per far fronte agli impegni assunti con le varie imprese che hanno già svolto la propria prestazione lavorativa;

tale situazione, unitamente alla preoccupazione per il futuro assetto della struttura, ha creato uno stato di agitazione, per cui è necessario un immediato intervento chiarificatore;

è importante considerare che le varie aziende operatrici nell'ambito dell'Arsenale contano più di mille lavoratori e la mancata corresponsione dei corrispettivi previsti crea anche serie preoccupazioni di carattere occupazionale;

preme evidenziare che il territorio tarantino, già fortemente interessato da crisi occupazionale, ove si verificasse un evento del genere, finirebbe col vivere una situazione di grave emergenza sociale;

va aggiunto che l'Arsenale Militare costituisce, come già detto, un riferimento importante per la città di Taranto e per l'intero territorio ionico ed è pertanto quanto mai necessario che l'Arsenale medesimo conservi il ruolo imprenditoriale che gli compete ed è altresì necessario che si dia inizio, come già più volte sollecitato, all'attività di ammodernamento dello stesso, perché possa continuare ad essere considerato competitivo sul piano tecnologico e possa assicurare la massima salvaguardia possibile dei livelli occupazionali. Per la verità in considerazione dell'attività svolta e dell'esperienza acquisita l'Arsenale Militare di Taranto merita un importante rilancio al punto tale da costituire occasione per nuove risorse lavorative,

si chiede di sapere:

se non si intenda far fronte all'emergenza determinata dalla necessità di corrispondere il dovuto per le attività già svolte da parte delle aziende operanti nel settore e per altro verso se non si intenda fare in

modo che l'Arsenale di Taranto, tecnologicamente e strutturalmente adeguato, possa continuare a svolgere l'importante ruolo cui fino ad ora ha assolto;

quali siano le determinazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti.

(4-04607)

VALLONE, BORDON. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» del 6 aprile 2003 l'Avviso di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto preliminare della «Penetrazione nord di Trieste: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della città per riallaccio alla grande Viabilità Triestina», così come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 349 del 1986, e secondo quanto meglio specificato all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988;

con il suddetto avviso è stato comunicato il deposito presso la Direzione Regionale dell'ambiente – Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale – dello studio di impatto ambientale con la relativa sintesi non tecnica ed il progetto preliminare al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di consultare gli elaborati e presentare istanze, pareri ed osservazioni in forma scritta;

il suddetto avviso precisa che le eventuali istanze, pareri ed osservazioni devono essere presentati al citato ufficio regionale entro il termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 345 del 1986;

a fronte della complessità e della notevole mole documentale da consultare presso il competente Servizio regionale per la valutazione dell'impatto ambientale, è risultata disponibile una sola copia cartacea dell'elaborato in questione con le intuibili conseguenze di rallentamento nella consultazione del medesimo da parte di più soggetti interessati e non è risultato possibile acquisire a pagamento la copia degli elaborati progettuali ivi depositati, né su supporto cartaceo né su supporto informatico;

tale circostanza ha finito per incidere sull'effettiva possibilità di partecipazione dei cittadini e, in via ancor più generale, sugli stessi principi in materia di trasparenza degli atti amministrativi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita a sua volta dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia con legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, rendendo pertanto indispensabile una proroga dei termini previsti per la presentazione di osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati;

sulla base delle prime valutazioni, il Consiglio della VI Circoscrizione del Comune di Trieste, con delibera del 14 aprile 2003 approvata all'unanimità, ha evidenziato le ragioni per le quali lo studio appare carente sotto il profilo progettuale e ha notificato le proprie osservazioni alla Direzione regionale dell'ambiente – Servizio per la valutazione del-

l'impatto ambientale (l'ufficio indicato nell'avviso come l'organo competente a ricevere «istanze, pareri e osservazione» inerenti il progetto);

contrariamente a quanto comunicato con l'avviso di avvio della procedura di V.I.A. il Direttore del Servizio per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia, dott. ing. Paolo Cartagine, ha risposto in data 18 aprile al Presidente della Commissione Urbanistica della VI Circostrizione che «gli interessati debbono inviare tutte le comunicazioni formali al competente Ministero dell'ambiente»;

la disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, di derivazione comunitaria, trova la sua *ratio* proprio nella esigenza di garanzia della massima partecipazione democratica alla realizzazione delle opere con impatto sull'ambiente e nel coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche che presiedono a tali opere;

le osservazioni trasmesse evidenziano l'esigenza di procedere ad una immediata integrazione del progetto preliminare da sottoporre a V.I.A., al fine di garantire una più completa e corretta valutazione di compatibilità ambientale dell'opera;

sul quotidiano «Il Piccolo» del 26 maggio 2003 è comparsa la notizia che giovedì 29 maggio alle ore 11.30 il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Tondo e l'Assessore ai Trasporti Franzutti saranno sentiti dal ministro Lunardi per l'avvio dei progetti esecutivi della «Penetrazione Nord di Trieste: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della Città per riallaccio alla Grande Viabilità Triestina»;

com'è noto, l'8 e il 9 giugno i cittadini del Friuli Venezia Giulia saranno chiamati a eleggere un nuovo Presidente della Regione e il Nuovo Consiglio,

si chiede di sapere:

se, considerata la complessità dell'opera e la conseguente necessità di valutare e approfondire le possibili implicazioni che la realizzazione e l'esercizio della stessa potrebbero avere sull'ambiente e sulla viabilità di un'estesa area della Regione Friuli Venezia Giulia, con evidenti ripercussioni economiche e sociali, i Ministri in indirizzo non ritengano di disporre con apposito provvedimento una proroga in via straordinaria del periodo utile per produrre osservazioni;

se delle osservazioni presentate alla Regione si terrà conto in sede di V.I.A. con specifica motivazione su ogni singolo profilo di criticità evidenziato, soprattutto ai fini di tutte le conseguenti integrazioni e modifiche progettuali;

se sia confermata la data dell'incontro del 29 maggio 2003 con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Tondo e con l'Assessore ai Trasporti Franzutti e quali siano le ragioni di urgenza che impediscono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di attendere l'esito delle elezioni regionali e l'insediamento del nuovo Consiglio regionale, attesa la necessità di stabilire una interlocuzione con i soggetti istituzionalmente investiti della competenza.

(4-04608)

VANZO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il comune di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, ha promosso due interventi per la realizzazione e successiva assegnazione di 38 alloggi PEEP e di 8 alloggi denominati Gio-co destinati alle giovani coppie; il primo intervento è stato affidato alla ditta Unieco srl di Reggio Emilia ed il secondo alla Cooperativa Andria di Correggio;

per tali interventi è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune e la ditta Unieco, mentre per la Coop Andria si sarebbero dovute osservare le norme previste dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale ed allegato al bando per l'assegnazione dell'area edificabile;

il Gruppo consiliare «Bagnolo di tutti» ha richiesto più volte la messa a disposizione della documentazione riguardante l'assegnazione dei predetti alloggi, al fine di verificare la corretta applicazione degli accordi sottoscritti dalle imprese ed in particolare il rispetto della normativa PEEP e del regolamento sopracitato;

a distanza di alcuni mesi il Sindaco di Bagnolo in Piano, nonostante l'intervento di un legale di fiducia del menzionato Gruppo consiliare, non risulta aver fornito alcun documento riguardante l'assegnazione degli alloggi;

anche l'avvocato Davide Carletti, Difensore Civico del Comune, interpellato dal Gruppo consiliare, a quanto consta all'interrogante, non avrebbe risposto alle istanze presentate, pur confermando la fondatezza della richiesta sancita dall'articolo 17, commi 1 e 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

a quanto risulta all'interrogante, successivamente il Gruppo consiliare «Bagnolo di tutti» ha presentato in data 20 novembre 2002, al Comando dei Carabinieri di Bagnolo in Piano, una denuncia/querela nei confronti del Sindaco per omissione d'atti d'ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale e su ogni altro reato che possa ravvisarsi dai fatti esposti,

si chiede di sapere se, in base a quanto esposto in premessa, siano state avviate indagini di polizia giudiziaria atte ad ottenere informazioni sulla veridicità dei fatti.

(4-04609)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-04092, del senatore Sodano Tommaso.

